

MONTAGNA

OGGI

10

Settimanale di cultura, sport e cronaca
Settimanale n. 451 - 11 Novembre 1994

Abbonamento - Sped. in abb. post. pub. inf. 50% - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Guido Gonzi
Direttore: Edoardo Marlinengo



PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Per

d

1994



IL MONTANARO
d'Italia

Proprietà letteraria riservata. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, in qualsiasi forma, senza permesso dell'Editore.

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore: **Edoardo Martinengo**
Direttore responsabile: **Bruno Cavini**
Comitato di redazione:
Guido Gonzi,
Presidente UNCEM
Lucio Cangini, vice Presidente Delegato;
Alberto Cipellini,
On. Ferdinando Facchiano,
Vice Presidenti dell'UNCEM;
Lucio Fiorina
Alessandro Carri,
Pietro Aloisi,
Antonio Camerlengo,
Giovanni Scacciavillani,
Michele Conti,
Eugene Bovard,
Adolfo Dujany,
Oswald Schiefer
Nino Falconi,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
Bruno Cavini, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
Franco Bertoglio
Massimo Bella

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO -**
Corso San Maurizio 14

Tel. 011/88.56.22

CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg.
soc. n. 790/61

Codice fiscale 00466490018 - Conto
corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti:
presso l'Editore

Abbonamento 1994 (11 numeri)

L. 40.000 - Estero L. 45.000

Un numero L. 4.000

Arretrati il doppio
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.

Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa
Periodica Italiana

MONTEAGNA

OGGI

IL MONTANARO
d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XL - N. 10 NOVEMBRE 1994

SOMMARIO:

2 UNCEMNOTIZIE

EDITORIALE

3 5ª Assemblea Nazionale dell'UNCEM a Perugia il 15 e 16 dicembre

ATTUALITÀ

- 4 *Nino De Pasquale*. La montagna italiana al 31 dicembre 1993
5 *Massimo Bella*. Riunito a Roma il Consiglio Nazionale dell'UNCEM. L'elezione di Guido Gonzi alla Presidenza. Il documento politico del Consiglio.
10 *Lucio Cangini*. Il ruolo dei Comuni montani come presidio territoriale
11 Protocollo d'intesa UNCEM-Regioni. Il testo del documento
13 *Folco Maggi*. Pubblico impiego: nuovi orientamenti per il rinnovo dei contratti

ECONOMIA MONTANA

14 *Silvio Cannarota*. Conservazione ed utilizzo del patrimonio ittico. Una iniziativa del Cilento

DALLE DELEGAZIONI REGIONALI DELL'UNCEM

- 16 Riunito in Calabria il Consiglio regionale dell'UNCEM
17 Accordo tra la Regione e le Autonomie locali dell'Emilia-Romagna
17 In Piemonte le Autonomie locali cercano un accordo con la Regione
18 Lombardia: incontro UNCEM-Regione

COMUNITÀ MONTANE

- 19 *Stefano Vetrano*. La Campania ha approvato la legge sulle Comunità montane
19 *Generoso D'Alessio*. Commento alla legge della Campania
21 *Eduardo Racca*. Legge della Campania: è mancato il contributo del "primo che passa"..."
22 Il testo integrale della nuova legge campana
26 Nuova misura dell'indennità per gli amministratori locali
27 Fondo regionale per la montagna: la legge del Piemonte
28 Nuova legge per le Comunità montane in Valle d'Aosta

LEGISLAZIONE

- 29 Fondi per l'agricoltura e la forestazione
31 Uffici di statistica: sollecitazione dell'ISTAT ai piccoli comuni
33 Mobilità del personale pubblico: la circolare del Ministro Urbani
34 Servizi pubblici essenziali e diritto di sciopero. Circolare della Funzione Pubblica
35 Metanizzazione: prorogato al 10 dicembre il termine per le richieste nel Centro-Nord

CONVEGNI E RASSEGNE

36 Agriturismo e turismo di montagna: Marche e Umbria a confronto a Colle di Nocera Umbra

MONTAGNA OGGI EUROPA

a cura di *Edoardo Martinengo*

37 Piccole e medie imprese: una "Risoluzione" del Consiglio dei Ministri dell'U.E.

SPAZIO APERTO

39 *Giancarlo Stoppa*. L'ufficio tecnico-urbanistico delle Comunità montane

40 PUBBLICAZIONI RICEVUTE

In copertina: Un'immagine tratta dal volume di M. Vianelli "Le sorgenti di Firenze" realizzato dalla Comunità montana "Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve"

□ Il 27 settembre si è riunita la **Giunta esecutiva** dell'UNCEM la quale ha, tra l'altro, convocato il Consiglio nazionale per il 18 ottobre a Roma, con il seguente odg.: 1) Dimissioni del Presidente, 2) Elezione del Presidente, 3) Sostituzione componenti Commissioni consiliari; 4) Assemblea intercongressuale: definizione tema; 5) Varie ed eventuali.

□ Il 28 settembre il prof. Andreetti, consulente UNCEM per il settore informatizzazione Comunità montane, ha partecipato per l'Unione ai lavori della **Commissione Autorità per l'Informatica/ANCI-UI-UNCEM**, insediata per lo studio delle azioni da porre in essere per l'organizzazione del Sistema Informatico nelle Amministrazioni locali.

Nel corso dell'incontro il prof. Andreetti ha sottolineato l'utilità del ruolo che le Comunità montane possono svolgere in materia, quali supporti per i piccoli Comuni montani, riferendo altresì sullo stato della rilevazione condotta tramite appositi questionari inviati alle Comunità montane ed ai comuni componenti, allo scopo di verificare dotazione e qualità delle strutture informatiche in uso.

È stato infine abbozzato uno schema di Convenzione tra Autorità ed UNCEM per regolare i rapporti di reciproca collaborazione, che sarà perfezionato al più presto.

□ Il 5 ottobre il Vicepresidente vicario dell'UNCEM, Lucio Cangini, e il Segretario generale si sono **incontrati con il Presidente del CNEL**, Giuseppe De Rita, al quale l'Unione aveva inoltrato una specifica richiesta in tal senso. Il Presidente De Rita ha condiviso l'esigenza manifestata dall'UNCEM di favorire pregnanti azioni per una rinnovata politica pubblica di sostegno e sviluppo dei territori montani, secondo i principi fissati dalla legge 97/94.

Il Presidente del CNEL ha altresì manifestato la propria disponibilità a partecipare con una relazione alla prossima Assemblea intercongressuale dell'UNCEM, assicurando inoltre per la primavera del 1995 l'indizione di una specifica Conferenza del CNEL sulla problematica della montagna.

□ In relazione alla **soppressione dell'art. 16 della legge 97/94** (agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali), operata dall'articolo 1 del D.L. n. 538/94, che ha introdotto

una più generale disciplina del concordato con l'Amministrazione finanziaria in sede di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, in contraddittorio e con l'adesione del contribuente, **l'UNCEM ha attivato una serie di azioni a livello parlamentare e di Governo**, chiedendo anche l'ausilio delle Delegazioni UNCEM, al fine di ottenere il ripristino della norma citata, di natura specifica per i territori montani.

Le iniziative dell'UNCEM hanno trovato accoglienza in sede di Commissione Finanze della Camera, grazie al sostegno di diverse forze politiche, in particolare la Lega Nord, e del Sottosegretario alle Finanze, Roberto Asquini, che si sono impegnati alla presentazione di un emendamento al D.L. n. 538 richiamato, che consenta il recupero della norma dell'art. 16 della legge n. 97.


□ Il 20 settembre l'UNCEM ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio on. Berlusconi un telegramma con la richiesta di soppressione delle nor-

me di cui all'art. 6 e all'art. 5 del DPR n. 487/94, che detta la nuova disciplina dei **concorsi pubblici**.

Tali disposizioni, infatti, imponendo l'obbligo di pubblicazione sulla G.U. del diario delle prove scritte e della notizia della graduatoria dei vincitori, con oneri a carico dell'Ente locale, costituiscono un ulteriore aggravio finanziario e burocratico per l'Ente medesimo.

□ Il **disegno di legge finanziaria 1995** (Atto Camera n. 1364), presentato dal Governo al Parlamento il 30 settembre scorso, ha mantenuto — nello stessa misura del 1994 — la previsione del fondo di **75 miliardi** l'anno per il triennio 1995-97 a **favore delle Comunità montane per il finanziamento dei piani di sviluppo**.

Detto fondo, illustrato a pag. 32 del disegno di legge, è contenuto nella Tab. B, stato di previsione del Ministero dell'Interno, tra le spese in conto capitale (v. pag. 157 del ddl. n. 1364).



Gran Sasso d'Italia - La foto è tratta da "Studio per il Parco del Gran Sasso d'Italia" a cura della Comunità montana "Campo Imperatore"

5^a ASSEMBLEA NAZIONALE UNCEM: LA RISORSA MONTAGNA NEL MODERNO SVILUPPO DEL PAESE

A Perugia, Sala dei Notari, 15-16 dicembre 1994

Programma

Giovedì 15 dicembre - mattina

- ore 9,30 - saluto del dr. Mario VALENTINI, Sindaco di Perugia, e delle altre autorità locali
- saluto di Massimo BRUNINI, Presidente Delegazione UNCEM Umbria
- 10,00 - Relazione introduttiva del dr Lucio CANGINI, Vicepresidente Vicario dell'UNCEM
- 10,30 - Comunicazione sullo stato dei lavori della *"Commissione Maroni"*:
avv. Pietro PADULA, Presidente ANCI e Presidente della Sottocommissione *"Area finanziaria"*
prof. Marcello PANETTONI, Presidente UPI e Presidente della Sottocommissione *"Area ordinamentale"*
- 11,15 - Comunicazione del dr Antonio BOCCIA, Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome
- 11,30 - Dibattito
- 13,00 - Intervento del Ministro dell'Interno, on. Roberto MARONI
- 13,30 - Sospensione dei lavori
- Colazione di lavoro

Giovedì 15 dicembre - pomeriggio

- ore 15,30 - Intervento dell'on. Luciano CAVERI, Presidente del Gruppo *"Parlamentari Amici della Montagna"*
- 16,00 - Comunicazione del prof. Giuseppe DE RITA, Presidente CNEL
- 16,30 - Riunioni dei Gruppi di Lavoro:
- 1° GRUPPO: *"Sviluppo economico"*
presiede on. Ferdinando FACCHIANO, Vicepresidente UNCEM
relatore dr Lucio CANGINI sul tema *"Dalla politica al progetto"*
- II° GRUPPO: *"L'UNCEM del futuro"*
presiede sen. Alberto CIPELLINI, Vicepresidente UNCEM
relatore prof. Renzo MASCHERINI sul tema *"La nuova organizzazione dell'UNCEM"*

Venerdì 16 dicembre - mattina

- ore 9,00 - Comunicazione informativa dei Presidenti dei Gruppi di lavoro
- sen. Alberto CIPELLINI
- on. Ferdinando FACCHIANO
- 10,00 - Relazione del Presidente dell'AEM, dr Edoardo MARTINENGO, sul tema *"L'attuazione della Carta Europea della Montagna"*
- 10,15 - Comunicazione della dott.ssa Nadia ANTONINI, Assessore all'Agricoltura della Regione Umbria, sulle politiche comunitarie e il ruolo delle Regioni
- 10,30 - Intervento del dr Roberto DE MARTIN, Presidente del CAI
- 10,45 - Dibattito
- 13,00 - Conclusioni del dr Guido GONZI, Presidente dell'UNCEM

LA MONTAGNA ITALIANA AL 31/12/1993

Come di consueto, pubblichiamo l'aggiornamento del prospetto sintetico della montagna legale, con l'indicazione dei dati regionali riguardanti il numero dei Comuni totalmente e parzialmente montani, il numero delle Comunità montane, la superficie territoriale e montana, la popolazione residente totale e quella solo montana (quest'ultimo dato è aggiornato al 31/12/1992).

Tale tabella aggiorna quella pubblicata sul numero 3/93 di "Montagna Oggi". I risultati delle elaborazioni svolte non sono una semplice esercitazione tecnica, ma costituiscono base per la determinazione dei trasferimenti erariali alle Comunità montane da parte del Ministero dell'Interno, sia per quanto riguarda l'erogazione del fondo ordinario, che l'assegnazione — attraverso le Regioni — del fondo per la realizzazione degli interventi di investimento di cui ai piani pluriennali di sviluppo socio-economico (legge n. 93/81).

Un breve commento ai risultati della nuova tabella.

Le elaborazioni condotte tengono conto delle ridelimitazioni territoriali delle Comunità montane effettuate, ai sensi del 2° comma, art. 61, della legge n. 142/90, dalle sei regioni che sino a tutto il 1993 hanno operato ta-

Comuni totalmente e parzialmente montani per fasce di popolazione al 31/12/1993:

Comuni fino a 500 abitanti	n. 852
Comuni da 501 a 1000 ab.	n. 839
Comuni da 1001 a 2000 ab.	n. 1057
Comuni da 2001 a 3000 ab.	n. 559
Comuni da 3001 a 4000 ab.	n. 319
Comuni da 4001 a 5000 ab.	n. 182
Comuni da 5001 a 10.000 ab.	n. 256
Comuni da 10.001 a 20.000 ab.	n. 94
Comuni da 20.001 a 60.000 ab.	n. 33
Comuni da 60.001 a 100.000 ab.n.	2
Comuni da 100.001 a 250.000 ab.n.	1
Comuni da 250.001 a 500.000 ab.	—
Comuni oltre 500.001	—
Totale n. 4.194	

Fonte: Elaborazioni UNCEM DPN su dati ISTAT e rilevazioni dirette

Comunità montane per classi di ampiezza demografica al 31/12/1993:

C.M. fino a 10.000 ab.	n. 56
C.M. da 10.001 a 20.000 ab.	n. 113
C.M. da 20.001 a 40.000 ab.	n. 109
C.M. oltre 40.001 ab.	n. 66
Totale n. 344	

Fonte: Elaborazioni UNCEM DPN su dati ISTAT e rilevazioni dirette

le riordino: Piemonte - Lombardia - Veneto - Emilia Romagna - Toscana - Basilicata. Inoltre, la Valle d'Aosta ha confermato con L.R. n. 16 del 6 maggio 1994 il precedente assetto delle Comunità, spostando un solo Comune da una Comunità ad un'altra.

La Campania, infine, con L.R. n. 31 del 1° settembre scorso, ha anch'essa dato attuazione al riordino dettato dalla 142, ma le eventuali variazioni territoriali saranno tenute presenti per l'aggiornamento dei dati del prossimo anno.

Non si evidenziano sensibili scartamenti rispetto al passato, sia per quanto attiene alla popolazione montana che alle superfici montane.

Si sottolinea che la presente elaborazione non include, evidentemente, tra la popolazione montana quella di quei Comuni non montani, ma inclusi in taluni casi nelle Comunità montane — Lombardia, Emilia Romagna — che tuttavia formano parte integrante del territorio delle nuove Comunità.

Sono state altresì elaborate due nuove tabelle che danno conto della distribuzione — per fasce di popolazione — dei Comuni classificati montani, nonché della consistenza per fasce demografiche delle Comunità montane.

Nino De Pasquale

LA MONTAGNA ITALIANA AL 31.12.1993

Regione	Comuni (A)	Comuni montani			B %— A	C.M. N.	Superficie Territoriale (Ha) (A1)	Superficie Montana (Ha) (B1)	B1 % — A1	Popolaz. Totale (A2)	Popolaz. Montana (B2)	B2 % — A2
		Total. Mon.	Parz. Mon.	Totale (B)								
Piemonte	1.209	504	27	531	43.92	45	2.539.894	1.316.389	51.83	4.303.830	660.692	15.35
Valle D'Aosta	74	74	—	74	100	8	326.260	326.226	100	116.943	116.943	100
Liguria	235	167	20	187	79.57	19	541.882	442.181	81.61	1.668.896	342.641	20.53
Lombardia	1.546	530	13	543	35.12	30	2.385.865	1.032.384	43.27	8.882.408	1.180.735	13.29
Prov. Trento	223	223	—	223	100	11	621.788	621.788	100	452.479	452.479	100
Prov. Bolzano	116	116	—	116	100	7	740.043	740.043	100	444.243	444.243	100
Veneto	582	120	38	158	27.15	19	1.836.456	587.628	32.00	4.395.263	383.002	8.71
Friuli Venezia G.	219	84	21	105	47.95	10	784.413	447.307	57.02	1.195.055	178.296	14.92
Emilia Romagna	341	95	29	124	36.36	17	2.212.318	846.216	38.25	3.920.223	342.522	8.74
Toscana	287	114	43	157	54.70	18	2.299.248	1.085.112	47.22	3.528.735	511.470	14.09
Marche	246	102	22	124	50.41	12	969.342	572.221	59.03	1.433.994	304.551	21.24
Umbria	92	61	24	85	92.39	9	845.604	716.271	84.71	814.796	499.884	61.35
Lazio	376	173	66	239	63.56	17	1.722.740	746.610	43.34	5.162.073	687.268	13.31
Abruzzi	305	194	32	226	74.10	19	1.079.413	814.693	75.48	1.255.549	482.904	38.46
Molise	136	111	12	123	90.44	10	443.764	346.533	78.09	331.494	239.685	72.30
Campania	551	197	104	301	54.63	24	1.359.533	772.205	56.80	5.668.895	725.927	12.81
Puglia	257	25	36	61	23.73	5	1.935.667	473.378	24.46	4.049.972	325.499	8.04
Basilicata	131	106	9	115	87.79	14	999.227	696.114	69.66	610.821	347.237	56.85
Calabria	409	217	68	285	69.68	25	1.508.032	989.058	65.59	2.074.763	767.055	36.98
Sicilia	390	102	83	185	47.44	—	2.570.631	940.992	36.61	4.997.705	543.269	10.87
Sardegna	375	211	21	232	61.87	25	2.408.989	1.788.980	74.26	1.651.902	811.846	49.15
Totale	8.100	3.526	668	4.194	51.78	344	30.131.109	16.302.329	54.10	56.960.039	10.348.148	18.17

Fonte: Elaborazioni UNCEM DPN su dati ISTAT e rilevazioni dirette — I dati sulla popolazione montana sono aggiornati al 31/12/1992

Massimo Bella

RIUNITO A ROMA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'UNCEM

Guido Gonzi eletto Presidente dell'UNCEM

Ringrazio il Consiglio di questo voto così ampio e delle espressioni di stima manifestate.

È con qualche emozione che chi da anni lavora nell'UNCEM oggi ne diventa Presidente.

L'impegno è stato grande, sempre, ma ne occorrerà di più.

Ho sempre avuto cura di lavorare per l'unitarietà dell'UNCEM e questa cura dovrà aumentare in un momento così delicato, ad ogni livello.

Credo di conoscere l'Unione ed i problemi da affrontare, ma sono oggi convinto che l'apporto di tutti è indispensabile, perché siamo apparentemente sulla cresta dell'onda ma vi possono essere elementi di grave dissesto della situazione complessiva.

Abbiamo la legge 97, ma nella realtà è ancora tutta da costruire, a iniziare dalla costituzione formale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2''.

Con queste espressioni il neo eletto Presidente dell'UNCEM, Guido Gonzi, si è rivolto al Consiglio nazionale il 18 ottobre, a Roma, subito dopo la votazione che ha raccolto unanimi consensi sulla sua persona, con un solo astenuto.

Guido Gonzi, già vicepresidente, segue nell'incarico alla Presidenza dell'Unione il Sen. Mario Campagnoli, obbligato a rassegnare le dimissioni per gravi ragioni di salute, e al quale sono andati il sentito augurio di rapido ristabilimento e il ringraziamento convinto e commosso di tutto il Consiglio nazionale per l'opera svolta in seno all'UNCEM che ha portato, soprattutto grazie al suo grande impegno profuso nel Parlamento della passata Legislatura, all'approvazione della legge n. 97 proprio l'ultimo giorno di attività delle Camere, il 13 gennaio scorso.

I lavori del Consiglio sono stati aperti, al mattino, dal Vicepresidente Vicario, Lucio Cangini, presenti i



Guido Gonzi, Presidente dell'UNCEM

Vicepresidenti Alberto Cipellini, Guido Gonzi, Ferdinando Facchiano, assistiti dal Segretario generale Bruno Cavini, e una nutrita schiera di Consiglieri nazionali e di rappresentanti delle Delegazioni UNCEM, convenuti a Roma, presso la sala del Parlamentino della Direzione generale di Economia montana del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1 - Dimissioni Presidente: presa d'atto;
- 2 - Elezione Presidente;
- 3 - Sostituzione Componenti Commissioni Consiliari;
- 4 - Assemblea nazionale intercongressuale: definizione tema.

Il Vicepresidente Vicario Cangini ha confermato le irrevocabili dimissioni da Presidente del Sen. Campagnoli, comunicategli da ultimo per lettera, motivate dalle compromesse condizioni di salute che richiedono lunghe e specifiche cure. Al riguardo ha rivolto un caloroso augurio ed un sentito ringraziamento al Sen. Campagnoli al quale si è unito tutto

il Consiglio nazionale con un lungo applauso.

La Giunta esecutiva ha pertanto convocato il Consiglio odierno al fine di prendere atto di tali dimissioni ed eleggere il nuovo Presidente dell'Associazione.

Il Vicepresidente Vicario Cangini ha illustrato la nota politica predisposta per i Gruppi consiliari in occasione del Consiglio nazionale convocato per oggi, basato sul documento approvato all'unanimità dal Consiglio lo scorso febbraio. *(Riportiamo in calce il testo integrale di entrambi).*

Cangini ha poi sottolineato la valenza di pietra miliare della legge n. 97/94 per la montagna, per un confronto su tali tematiche in ogni sede: comunitaria, nazionale e regionale. La montagna, ha affermato, può svolgere un ruolo relevantissimo di equilibrio territoriale a giovamento di tutta la collettività nazionale.

Sulla base di tali presupposti, ha concluso il Vicepresidente Vicario, è chiamato ad operare il nuovo Presidente dell'Unione, indipendentemente dal nome che designerà oggi il Consiglio nazionale.

Preso formalmente atto delle dimissioni rassegnate dal Sen. Campagnoli, ha preso quindi la parola il Consigliere e Capogruppo PPI, Fiorina, per illustrare — a nome di tutti i Gruppi consiliari — il Documento politico elaborato dai medesimi *(ne pubblichiamo in calce il testo integrale)* contenente anche la proposta al Consiglio di designazione del nuovo Presidente dell'UNCEM nella persona del Vicepresidente Guido Gonzi.

Fiorina, dopo aver chiesto di trasmettere tale documento, ove accolto, anche ai Capigruppo parlamentari, ha infine espresso l'auspicio che si possa ora ripartire nell'azione unitaria dell'Associazione con nuovo slancio per il conseguimento dei successi che tutti ci si attende per il futuro.

Sono poi intervenuti:

RIDOLFI — Afferma di non sentirsi rappresentato dai Gruppi consiliari oggi presenti nell'UNCCEM, avendo aderito al Movimento di Forza Italia, non ancora costituito nel Consiglio nazionale. Si associa volentieri ai ringraziamenti nei confronti del Presidente dimissionario Sen. Campagnoli. È d'accordo sulla proposta di Gonzi come nuovo Presidente ma non condivide alcune valutazioni e giudizi sul Governo contenuti nel documento dei Gruppi consiliari illustrato da Fiorina, pur considerando positivamente la volontà collaborativa che esso esprime per il futuro con tutti i Gruppi politici, preesistenti e nuovi, in relazione al consolidamento del quadro generale di riferimento che si evincerà dalle prossime elezioni amministrative della primavera '95.

DI GIOIA — Preliminarmente ringrazia e formula auguri al Sen. Campagnoli per l'opera svolta. Ringrazia anche il Vicepresidente Vicario Cangini per l'impegno profuso in questi mesi. Apprezza la designazione di Gonzi quale nuovo Presidente. Dichiarò che tuttavia si asterrà dal votarlo, non certo per la persona, nei confronti della quale nutre sentimenti di sincera stima ed amicizia, ma piuttosto per una valutazione negativa sul metodo e sulla logica vecchia che ha presieduto alla scelta del nuovo Presidente. È mancata, in sostanza, l'adozione di un rinnovato meccanismo che coinvolgesse anche, ad esempio, le Delegazioni UNCCEM per conseguire obiettivi più forti e più confacenti al nuovo che si è affacciato nel Paese. Dichiarò infine di condividere l'impostazione politica generale del documento elaborato dai Gruppi consiliari, proiettata opportunamente verso più appropriati assetti futuri.

ZICCARDI — Afferma di riconoscersi nel documento proposto dai Capigruppo. Dà informazione sullo stato delle iniziative condotte per promuovere la Consulta dei piccoli Comuni, che troverà un primo importante momento di sviluppo e discussione a Rieti, il 2 e 3 dicembre prossimo, in concorso e con il patrocinio dell'omonima Provincia. La Consulta dei piccoli Comuni è stata concepita quale espressione di tutte le Associazioni autonomistiche, con pari dignità di presenza, e su tale iniziativa sono in corso le necessarie verifiche politiche con le Associazioni.

MADERLONI — Afferma che l'UNCCEM è oggi chiamata a tracciare le linee di indirizzo operativo per i prossimi mesi. Si dichiara convinto dei contenuti politici del documento illustrato dal Consigliere Fiorina ed

esprime avviso favorevole alla sua approvazione contestualmente alla nomina del nuovo Presidente nella persona di Guido Gonzi. Tale documento, prosegue, traccia infatti in modo netto le caratteristiche di una linea politica rinnovata alla quale si intende ancorare l'azione dell'UNCCEM.

Posta ai voti, la nomina a Presidente di Guido Gonzi viene approvata da tutto il Consiglio — ad esclusione di un solo componente, che si astiene. Viene altresì approvato, con un solo voto contrario, il documento proposto dai Capigruppo Consiliari.

Interviene quindi il Presidente dell'UNCCEM, **Guido Gonzi**.

Dopo aver calorosamente ringraziato il Sen. Campagnoli per l'impegno espresso nell'UNCCEM e aver rivolto un sentito augurio e una preghiera per le sue difficili condizioni di salute, invitando in ciò ad associarsi l'intero Consiglio, il Presidente ha ringraziato anche il Vicepresidente Vicario Cangini, per il consistente apporto di idee e di iniziative espresso in questi mesi, nonché il Consiglio nazionale per la fiducia accordatagli con il voto appena espresso.

Richiamata, come già riferito all'inizio, la severità dell'impegno che attende la Presidenza in un momento storico così delicato, il Presidente Gonzi ha sottolineato che a fronte del successo conseguito con l'approvazione della legge 97, permangono tuttavia gravi elementi di preoccupazione in relazione a taluni comportamenti del Parlamento e delle Regioni. Quanto acquisito, può essere rapidamente perduto: c'è in ballo l'attuazione concreta della legge 97, che ancora deve prendere corpo, e nel contempo alcuni segnali non sono particolarmente rassicuranti. Basti pensare, ha detto il Presidente, alla mancata, ad oggi, costituzione del Fondo nazionale per la montagna; alla soppressione dell'art. 16 della legge 97 (concordato speciale per i piccoli imprenditori commerciali) ad opera del Governo, non giustificata dal regime concordatario generale introdotto in materia tributaria con il D.L. n. 538/94 (l'art. 16 è stato poi reintrodotta in Aula, alla Camera, grazie al sostegno di vari Gruppi politici); alle difficoltà che incontrano gli artt. 17 e 18 (pluriattività) per decollare, in relazione a imprevide interpretazioni ministeriali limitative.

Si impone pertanto un serio confronto con il Governo e la compagine di maggioranza, in quanto l'UNCCEM rappresenta il sindacato degli Enti montani e deve corrispondere agli obblighi assunti.

Un impegno prioritario della Presidenza sarà anche nella direzione del disegno di legge finanziaria '95 all'esame del Parlamento, rispetto al quale occorre far sentire la voce dell'Associazione.

Il Presidente Gonzi ha poi aggiunto: *"Le Regioni non partono ed i tempi per la fine della relativa legislatura sono strettissimi. Vi sono sporadici segnali di interesse, sia per quanto attiene all'applicazione della legge 142 alle Comunità montane che per l'attuazione della legge 97. Tuttavia, un ottimo lavoro al riguardo è stato compiuto a livello tecnico tra UNCCEM e Conferenza delle Regioni, che hanno concluso in una apposita Commissione di studio paritetica l'elaborazione di uno schema di protocollo d'intesa, oggi consegnato nel testo finale. Speriamo pertanto di poter a breve andare alla sottoscrizione formale di tale importante documento con la Conferenza. Anche su questo tema non si dovrà perdere tempo e occorrerà tutto l'impegno e la grinta necessari.*

Non vado oltre. Gli impegni, già citati e proposti, nel corso di questa giornata, sono da me assunti e mi limito a ribadirl.

Desidero solo accennare il tema della politica dell'Unione Europea per la montagna. Manca infatti uno specifico Regolamento in tal senso e la disciplina di molte politiche settoriali (dalle quote latte, alla questione del vino, alla politica ambientale ecc.). Il lavoro che l'Unione sta efficacemente svolgendo in Europa, anche con l'apporto dell'AEM, va proseguito con la nuova Commissione per una degna conclusione nella direzione segnalata.

Ed infine, il senso politico delle cose che abbiamo compiuto e che vogliamo portare avanti. Ci sono già discriminanti per le scelte politiche.

Al nostro interno c'è anche quella della politica per la montagna, perché per noi questa politica è elemento di grande priorità e rilievo.

Quello che avverrà nel Paese, nel Parlamento, nel Governo, all'interno dell'UNCCEM, determinerà per gran parte delle aree montane le future collocazioni dei Gruppi politici e di tutti noi.

Se i Gruppi e le persone che hanno aderito al documento odierno sapranno dimostrare coerenza, determinazione, intelligenza e sensibilità di dialogo, il nostro lavoro non sarà inutile e l'UNCCEM continuerà un'azione di elaborazione e di proposta politica attiva ed efficace per il futuro della nostra montagna. Anche su ciò il mio impegno vuole, sin da questo momento, con la collaborazione

di voi tutti, essere impegno preciso e determinato.

Spetta a tutti noi dimostrare nei fatti e nella proposta politica che l'Unione è viva ed operante. Buon lavoro a tutti noi".

Dopo che il Presidente Gonzi ha assunto la Presidenza della seduta, viene esaminato il terzo punto all'o.d.g.

Sulla sostituzione di alcuni componenti nelle Commissioni consiliari, il Consiglio nazionale si pronuncia per il rinvio della decisione ad una successiva seduta, non essendo perve-

nute o presentate proposte specifiche al riguardo.

Con riferimento al successivo ed ultimo punto all'o.d.g., relativo alla definizione del tema della Assemblea nazionale del 15 e 16 dicembre prossimo, a Perugia, il Consiglio nazionale accoglie la seguente proposta: *"La risorsa montagna nel moderno sviluppo nazionale"*.

Infine, il Presidente Gonzi annuncia lo spostamento al pomeriggio del 9 novembre della riunione della Conferenza delle delegazioni UNCEM, già prevista per il 26 ottobre.

La nota politica per i gruppi consiliari in occasione del Consiglio Nazionale del 18 ottobre

Non può che essere il *"Documento approvato all'unanimità nel Consiglio nazionale"* (riportato più avanti in allegato - n.d.r.) la traccia conduttrice per i Gruppi partitici consiliari ad un accordo politico che ci permetta, con l'elezione del Presidente, di favorire il cambio di legislatura *"prima-verile"* tramite la consegna, a coloro che saranno i nuovi consiglieri, di una solida struttura istituzionale e di una reale identità dell'UNCEM.

Una rivisitazione attualizzata dei contenuti del Documento in oggetto potrebbe rivelarsi operazione celere ed idonea nell'individuare un pacchetto di azioni e di impegni operativi mediante i quali il Presidente neoeletto possa, limitando paure e affanni, farsi primario interprete e portatore degli indubbi valori culturali e dei risultati politici di cui l'UNCEM è attiva depositaria.

L'obiettivo politico, ma anche sindacale, del presente accordo intergruppo viene determinato, di fatto, dal prossimo rinnovo dei Consigli comunali. Per un appuntamento elettorale di tale portata l'UNCEM e le sue Delegazioni regionali e provinciali devono porsi la finalità di portare a conoscenza dei candidati nelle liste elettorali di montagna un quadro di riferimento, argomentato per programmi e per nozioni legislative, che sia propedeutico ad un dibattito diffuso, ritemprante, da un lato, la fiducia che deve intercorrere fra l'Ente Comune e gli amministratori e, d'altro lato, essere indicativo di un credibile modello di sviluppo economico locale, per il quale divenga essenziale l'apporto fattivo e il protagonismo del singolo cittadino, come di ogni istanza sociale e produttiva residente, nonché insediata, nel territorio comunale.

I fattori principali, veicolanti sia l'accordo che l'obiettivo dell'accordo,

consistono nella legge n. 97 e nella Carta Europea della Montagna.

Le sedi strumentali (già a praticabile disposizione) dove i succitati fattori si trovano a maturare dialetticamente un confronto esterno con il Governo, la CEE e le Regioni sono:

- a) Commissione interministeriale CLPE per la gestione del fondo finanziario Legge 97;
- b) Commissione Maroni per la Riforma delle Autonomie locali;
- c) Coordinamento nazionale delle Associazioni delle Autonomie locali;
- d) Conferenza Stato Regioni;
- e) AEM (Associazione Europea Eletti Montagna);

Documento di indirizzo operativo del Consiglio Nazionale del 3.2.1994 Il ruolo politico dell'UNCEM nella fase transitoria di legislatura

Carta programmatica e lineamenti politici

La crisi di identità e di funzione di *"tutte"* le Associazioni delle Autonomie Locali, coincide con il travaglio socio-economico nazionale e si acuisce con la Riforma elettorale e con il voto diretto al Sindaco.

Anche l'UNCEM, in una fase di trapasso istituzionale così delicato, non si sottrae all'esigenza di attualizzare la propria politica per la Montagna e di adeguare, a questa, la struttura, gli organismi elettivi e gli uffici.

Il ruolo politico dell'UNCEM, allora, non potrà che essere quello di farsi portatrice ufficiale di un *progetto di governo* dei territori collinari e montani: l'UNCEM, quindi, quale fattore e referente politico di Regioni, Stato e CEE, oltre che associazione autonomistica locale a servizio di Comuni e Comunità montane.

In un momento di particolare di-

- f) CAI e Gruppo Parlamentare Amici della Montagna;
- g) Montagna Oggi — Notiziario UNCEM e potenziali mass-media;
- h) CNEL.

La prima verifica nel procedere del presente accordo avverrà in occasione dell'Assemblea intercongressuale UNCEM da svolgersi a Perugia.

L'organizzazione dell'Assemblea si dovrebbe articolare su tre temi:

- 1) applicazione legge n. 97 (dalla politica al progetto);
- 2) Carta Europea della Montagna (accordi politici con la legge 97 e integrazioni progettuali e finanziarie);
- 3) relazione propositiva della Commissione consiliare istituzionale sulla revisione dello Statuto UNCEM.

Con molta probabilità entro la fine dell'anno verrà costituita la Consulta Nazionale dei Piccoli Comuni con sede UNCEM e su protocollo d'intesa con le altre Associazioni delle Autonomie locali.

La molteplicità e la complessità del suddetto piano di lavoro, se approvato, implica una distribuzione di incarichi e responsabilità meglio distribuite e più raccordate di quanto non sia tuttora, all'interno degli organismi UNCEM.

Quanto sopra proposto è stato formulato, dal sottoscritto su sollecitazione verbale dei Capigruppo presenti alla 3ª Conferenza Europea della Montagna (Chamonix, 15-17 settembre c.a.).

Lucio Cangini

sgregazione sociale e di intenso disorientamento economico, la nostra Associazione è stata ed è in grado di esprimere una *"unitaria lucidità politica"* che ha permesso a Governo e Parlamento di approvare la legge per la montagna.

Si tratta dunque, di affrontare con determinazione quel passaggio operativo di qualità che ci porti a tradurre la politica per le Alpi e Appennino, di cui l'UNCEM è depositaria, in progetto di sviluppo socio-economico credibile e con il concorso fattivo, quanto irrinunciabile degli eletti del popolo e degli elettori.

Di conseguenza, si attuerà in primavera l'Assemblea di metà mandato come spazio di verifica e di prospettiva progettuale del *modo di essere dell'UNCEM* e dei rapporti della montagna italiana con le aree metropolitane e le città.

Dobbiamo adeguare e, nel contempo formarci al nuovo: possiamo

farlo e dobbiamo riuscirci; sarà il nostro contributo ad un nuovo modello di sviluppo nazionale più giusto ed equilibrato che dovrà avvalersi, per essere veramente tale, di ciò che la montagna ha conservato in termini di qualità ambientale, produttiva ed esistenziale.

Il compito che ci attende consiste nell'individuare e anche selezionare, nell'immediato i punti trainanti la politica dell'UNCHEM:

- a) legge 142 (elezione diretta delle Comunità montane)
- b) legge per la montagna (fase applicativa e base di confronto con Stato, Regioni, Parlamento e istanze socio-produttive private)
- c) AEM (elezione presidenza e programma)
- d) piano triennale ambiente (raccordo permanente con il Ministero)
- e) 5b (raccordo permanente con la Comunità Economica Europea)
- f) leggi regionali di riordino delle Comunità montane (confronto immediato con la Conferenza delle Regioni).

L'Assemblea dovrà tracciare con nettezza e senza indugi di sorta **la fisionomia che i caratteri della carta d'identità politica, organizzativa e istituzionale dell'UNCHEM**, in modo tale che la Gente dell'habitat montano, elettori ed eletti, sia protagonista del futuro nazionale ed europeo.

Schema propositivo dell'organizzazione UNCEM

1) si punta al massimo possibile di raccordo di iniziative, di unità di scelte, di coordinamento di servizi forniti da parte delle Associazioni delle Autonomie sia a livello nazionale che, ad opera delle Delegazioni, a quelli regionali;

2) va, quindi, promosso un incontro ufficiale con le altre Associazioni delle Autonomie locali finalizzato a sondare le singole disponibilità, volte alla costituzione di un COORDINAMENTO POLITICO NAZIONALE;

3) va potenziato il livello regionale dell'UNCHEM così che divenga una struttura con larga autonomia nel proprio ambito di riferimento, capace di interloquire con la regione sia per l'attuazione della legge 142 che per la traduzione della legge nazionale della montagna in specifiche politiche regionali rivolte ai territori ed alle popolazioni locali;

4) gli organi nazionali dell'UNCHEM operano quale momento politico decisionale e di confronto istituzionale con lo Stato e la Comunità Europea sulle tematiche socio-territoriali e produttive della montagna italiana;

5) con una struttura, così delineata, su basi regionalistiche in grado di RISPPECCHIARE fedelmente quanto sarà articolato dalla Riforma Regionalistica dello Stato, anche gli strumenti dell'informazione vanno rivisti e riqualificati (PUBBLICHE RELAZIONI; POLITICA DI RACCORDO OPERATIVO CON IL PARLAMENTO E CON IL GOVERNO, BOLLETTINO NOTIZIARIO MENSILE E "URGENZA" per i Comuni e gli Enti pubblici associati);

6) anche lo Statuto dell'UNCHEM va opportunamente rivisitato, adeguandolo alla nuova realtà istituzionale del Paese e delle autonomie locali. Va pertanto proseguito con attenzione e determinazione il dibattito su diversi temi statali, già avviato dalla Giunta, incaricandoci la 1ª Commissione consiliare di definire una proposta di rielaborazione complessiva che il Consiglio nazionale esaminerà e porterà all'esame del Congresso.

Il documento politico approvato dal Consiglio Nazionale dell'UNCHEM IL 18 OTTOBRE 1994

I gruppi consiliari dell'UNCHEM prendono atto delle dimissioni del Presidente sen. Mario Campagnoli, motivate in grande senso di responsabilità per gravi ragioni di salute che gli impediscono di continuare a dare alla direzione dell'UNCHEM tutto l'apporto che con tanto impegno ed intelligenza ha saputo garantire.

L'UNCHEM nella continuità di questi ultimi anni, ha conseguito importanti risultati a favore dei Comuni montani fino all'approvazione della legge n. 97 del gennaio '94 "Nuove disposizioni per le zone montane"; ha saputo conseguire un indubbio prestigio internazionale con la costituzione dell'AEM e la preparazione del-

la Conferenza di Chamonix nel settembre u.s., che ha segnato un punto alto di elaborazione e puntualizzazione degli obiettivi e della strategia di azione che si debbono proporre i Comuni montani di tutta Europa.

In una situazione difficile di rapporti politici ed istituzionali, caratterizzati dalla ridefinizione dei partiti e dei rapporti tra cittadini e Stato, l'UNCHEM ha altresì saputo agire con grande unità di intenti e spirito di collaborazione fra tutti i gruppi, affrontando anche questioni di riassetto e di ristrutturazione interna in preparazione del Congresso, nonché i rapporti con le altre Associazioni rappresentative degli Enti Locali, al fine di rea-

lizzare con esse una nuova associazione federativa.

Nell'esprimere quindi il ringraziamento più fervido al sen. Mario CAMPAGNOLI per tutto quello che ha fatto e ha rappresentato, i Gruppi consiliari formulano l'augurio che egli possa ristabilirsi nel migliore dei modi e possa continuare, anche dall'esterno, a dare il suo prezioso contributo alla nostra Associazione.

Il momento è difficile. La crisi economica del Paese, le misure adottate dal Governo per farvi fronte costituiscono oggi motivo di seria apprensione per tutti i Comuni montani. Già è noto il divario esistente (più di 1/4) tra le condizioni di reddito attuale fra la popolazione montana e quella delle aree metropolitane ed è assai viva la preoccupazione che ciò possa accentuarsi a fronte di una manovra economica che tende a colpire soprattutto gli strati più deboli ed emarginati della popolazione.

La riduzione dei trasferimenti agli Enti locali, l'ipotesi di riduzione delle prestazioni sanitarie e dei presidi ospedalieri, l'annullamento delle agevolazioni previste dalla legge 97 relative alle pluriattività ed agli esercizi commerciali, la riduzione complessiva dei servizi pubblici, nonché le misure adottate in ordine al sistema previdenziale ed assistenziale, si ripercuotono assai negativamente su una realtà, come quella montana, fatta prevalentemente di anziani (1/3 della popolazione), povera di infrastrutture di servizi e di attività produttive.

Noi rivendichiamo quindi il diritto dei montanari di continuare a vivere nella loro terra e di poterlo fare in parità di condizioni con tutti gli altri cittadini.

Condizione essenziale perché questo abbia luogo è che si adotti una politica nel Paese che sia di riequilibrio territoriale, di superamento delle contraddizioni esistenti (dovute all'inquinamento ambientale delle aree metropolitane ed allo stato di abbandono di quelle montane). La montagna è una risorsa per tutti, per garantire a tutti una migliore qualità della vita, per questo è indispensabile che sia adottata nei riguardi della montagna una politica nazionale di sostegno e di sviluppo a favore dei cittadini che vi abitano. Le aree più forti (economicamente e anche come numero di abitanti) non debbono prevaricare quelle più deboli ma tenerne conto anche in base al principio della solidarietà.

È con questo spirito che i Gruppi ribadiscono la loro unitarietà di intenti ed invitano a tale azione unitaria gli eletti dei Comuni montani e quelli

chiamati alla direzione delle Comunità montane affinché questa politica sia portata avanti con la massima risolutezza, dando continuità a quanto si è saputo fare negli ultimi anni con il conseguimento di importanti e significativi risultati che non devono andare dispersi.

I gruppi si riconoscono quindi nella scelta di Guido GONZI come nuovo Presidente dell'UNCCEM, già Vicepresidente e da tanti anni attivo esponente dell'Unione, studioso dei problemi della montagna ed amministratore pubblico di riconosciute capacità.

Al nuovo Presidente i Gruppi consiliari dell'UNCCEM assicureranno tutto il loro appoggio e gli danno mandato di operare secondo i presupposti già richiamati ed in applicazione di quanto stabilito in più occasioni, negli ultimi tempi, con atti e documenti che hanno trovato nella elaborazione della "carta programmatica" e nei "lineamenti politici" deliberati il 3 febbraio 1994, una loro chiara applicazione.

I gruppi consiliari allegano alla presente la documentazione dei più importanti impegni che debbono caratterizzare in futuro l'attività dell'UNCCEM, nel rispetto della volontà che sarà espressa dai Comuni, dalle Comunità montane e dal Consiglio Nazionale.

Per quanto riguarda gli impegni fu-

L'UNCCEM PROSEGUE IL "SERVIZIO EUROPA"

La Giunta esecutiva ha rinnovato la convenzione con il dr Kirschen, che da alcuni anni collabora con l'UNCCEM curando gli interessi dell'Associazione presso gli Uffici di Bruxelles dell'Unione Europea.

La Giunta ha ritenuto opportuno ampliare i servizi chiedendo allo stesso di farsi carico delle necessità e delle pratiche che gli Enti associati hanno in itinere o intendono presentare a Bruxelles.

Gli Enti associati per ogni necessità sono invitati a rivolgersi esclusivamente alla sede Nazionale dell'Unione, che informerà il dr Kirschen dell'intervento necessario. Al fine di consentire una precisa conoscenza, le richieste dovranno essere accompagnate da una esauriente relazione sull'intervento desiderato.

Resta inteso che il servizio è istituito in via sperimentale e che, dopo un periodo di prova, potrà essere modificato secondo le necessità.

turi, si riconfermano:

- a) conferenza delle Delegazioni Regionali;
- b) preparazione Assise Nazionale dei piccoli comuni;
- c) conferenza intercongressuale a Perugia;
- d) conferenza economica sui problemi della montagna;

attendendo così alla preparazione del nuovo congresso, con la definizione del nuovo statuto, già allo studio della Commissione Consiliare.

In questo quadro si ravvisa la necessità di:

- 1) Procedere ad un riassetto istituzionale che riconfermi il vice presidente vicario e la definizione delle sue funzioni;
- 2) Adottare una scelta unitaria e di

merito anche nella eventuale elezione del nuovo Vicepresidente, a seguito dell'attuale congelamento;

- 3) Precisare e definire il ruolo e le competenze specifiche del Segretario generale;

- 4) Ridefinire le rappresentanze negli organismi comunitari internazionali e nelle Commissioni Consiliari;
- 5) Sottolineare che la trasparenza e la moralità, devono essere caratteristiche essenziali dei membri dell'unione.

Nel ribadire l'autonomia degli Enti Locali, l'UNCCEM non può non farsi carico del processo di decentramento regionale e d'ipotesi federalistiche in atto nel paese, che nell'unità dello Stato garantiscono un maggior ruolo anche ai comuni montani. ■

Roma, 18 ottobre 1994.



Unione nazionale comuni comunità enti montani

SEDE CENTRALE

00185 ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/44.41.381 (segr. telef. perman.) - 44.41.382
Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso - Fax 06/44.41.621

DELEGAZIONI REGIONALI PIEMONTE

10123 TORINO - presso Ufficio Montagna della Provincia - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2514 - Fax 011/56.22.542

VALLE D'AOSTA LIGURIA LOMBARDIA

11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/262.368

16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470 - Fax 010/290.521

20124 MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 22 - XXV piano - tel. 02/6765.4723
Fax 02/6765.5660

Provincia autonoma TRENTO Provincia autonoma BOLZANO VENETO

38100 TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139 - Fax 0461/981.978

39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/288.101 - Fax 0471/287.394

36020 CARPANE di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - P.za IV Novembre 15 - Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906 - Fax 0424/99.360

FRIULI-VENEZIA GIULIA

33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804 - Fax 0432/512.134

EMILIA-ROMAGNA TOSCANA MARCHE

40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - Piazza Alpi 1 - tel. e fax 055/804.65.25

60044 FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - Via Dante, 268 - tel. 0732/69.52.24 - 17

UMBRIA LAZIO ABRUZZO

06100 PERUGIA - Via S. Bonaventura, 10 - tel. 075/36.119 - Fax 075/36.119

00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/49.41.617 - Fax 06/44.41.529

67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033
Fax 0862/65.590

MOLISE

86100 CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola 1 - tel. 0874/90.644 - 5
Fax 0874/411.572

CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA

84019 VIETRI SUL MARE (SA) - c/o Uffici Provincia - Via S. Pellegrino - tel. 089/876.354 - Fax 089/876.348

71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140 - Fax 0881/62.088

85100 POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079 - Fax 0973/822.130

88100 CATANZARO - Via Enrico Molè, Strada G - tel. 0961/75.36.25

90141 PALERMO - c/o Lega Sic. Autonomie Locali - Piazzetta Bagnasco, 11 - tel. 091/334.896 - Fax 091/586.667

SARDEGNA

09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516

IL RUOLO DEI COMUNI MONTANI COME PRESIDIO TERRITORIALE

Cari Presidenti, credo sia opportuno e doveroso, da parte mia, mettere per iscritto, anche se sinteticamente, il singolare carattere di presidio territoriale che connota istituzionalmente il Comune di Montagna: presidio di cui beneficiano, direttamente, le Aree Metropolitane.

Esiste, infatti, una diretta e ineludibile correlazione fra il funzionamento dei Comuni e la possibilità di concretizzare una politica di governo per la montagna.

In Italia i Comuni di montagna sono più di 4.000 ed hanno competenza su oltre il 50% del suolo nazionale. Ne consegue che al Comune va riconosciuto il ruolo primario di Ente di Governo del territorio e della società, sul quale far ruotare il sistema istituzionale delle Autonomie Locali (Provincia — Comunità montana — Unione dei Comuni).

Se questo è vero, e secoli di storia lo dimostrano, al Comune vanno attribuiti strumenti idonei e finanziamenti proporzionati all'alto compito Statuale che ad esso compete superando, una volta per tutte, i limiti dei provvedimenti occasionali che hanno tanto il sapore stantio delle briciole, finite sotto il tavolo delle mense metropolitane.

L'emergenza finanziaria dei Comuni montani è il primo oste con il quale dobbiamo fare i conti.

È infatti sul nodo della finanza locale che si inceppa un qualsivoglia processo politico di riforma delle Autonomie Locali.

Una legge di Riforma delle Autonomie Locali, che è compito della nostra Commissione disegnare, non può esimersi dal concatenare, sino alla simbiosi, i significati politici, i principi etici della riforma con i conseguenti fattori finanziari.

La perequazione, nel caso specifico, si ottiene soltanto applicando congiuntamente, nella ripartizione della finanza locale, sia il parametro

Con riferimento ai lavori della Commissione sulle Autonomie locali — insediata presso il Ministero dell'Interno dal Ministro Maroni e alla quale partecipa per l'UNCEM il Vicepresidente Vicario, Lucio Cangini — pubblichiamo la lettera inviata dallo stesso ai Presidenti di ANCI ed UPI, nella quale si sottolinea la valenza di presidio territoriale dei comuni montani e la relativa necessità di approntare a regime adeguati meccanismi di finanza locale capaci di corrispondere alle peculiari esigenze di tali realtà locali.

demografico che quello dell'estensione territoriale.

Perequazione finanziaria ed equilibrio territoriale sono inequivocabilmente corrispondenti e proporzionali.

Non a caso, è ormai da ritenere che selezione e qualificazione della spesa pubblica siano concetti etici, che si preservano tali nella misura in cui, collegialmente, Governo e Autonomie Locali ne commisurano e ne assegnano l'erogazione finanziaria, di norma e con priorità assoluta, ai progetti di sviluppo socio-economico che si basano, strutturalmente e nelle finalità, sull'impiego e sulla valorizzazione delle risorse endogene e delle vocazioni produttive locali.

La montagna è sì risorsa, ma conservata e sostanzialmente potenziale.

Spetta, perciò, a chi vive e lavora dove l'aria è ancora sana fare opera di trasformazione, di quanto si è conservato, in valore economico-occupazionale, a tutto vantaggio delle Comunità regionali e nazionale.

E, allora, ai principi sacrosanti di perequazione finanziaria e di equilibrio territoriale vanno aggiunti quelli dell'autonomia di governo e del protagonismo del singolo cittadino.

In tale contesto propositivo le Autonomie Locali non vanno intese come poteri decentrati dello stato ma come ARTICOLAZIONI AUTONOME DELLO STATO, DEPOSITARIE E RESPONSABILI DELLE SCELTE DI GOVERNO LOCALE.

A ben guardare nella Storia, il Comune è stato la prima aggregazione sociale spontanea e il primo passo verso l'affrancamento umano e civico.

Il Comune è, tuttora, garanzia democratica che tutela i diritti del singolo Cittadino; lo è stato prima ancora e, a volte, contro gli Stati Nazionali che, non di rado, accentrano, condizionano, quando non opprimono, le istanze periferiche.

Possiamo ben dire che "PICCOLO" È DEMOCRATICO, per il rapporto diretto che, giorno dopo giorno, nei Comuni di Montagna, intercorre fra Eletti ed Elettori.

Per queste ragioni, i Comuni di Montagna pretendono il riconoscimento del DIRITTO DI FARE IL PROPRIO DOVERE ISTITUZIONALE concatenando le espressioni esistenti e produttive della quotidianità con le grandi opzioni politiche del Parlamento e del Governo, nonché delle Regioni.

Vi chiedo comprensione per la secchezza di alcuni passi del mio scritto ma quando ci vuole, ci vuole.

Cordiali saluti

Lucio Cangini

Comuni e Comunità montane

inviare alla redazione di "Montagna Oggi" informazioni e articoli sulla vostra attività.

Le pagine della rivista possono consentire un utile confronto di esperienze.

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONI-UNCEM

Il Gruppo di studio paritetico ha elaborato il documento finale per l'applicazione delle leggi n. 142/90 e n. 97/94

Il 5 ottobre si sono nuovamente incontrate le delegazioni delle Regioni e dell'UNCEM facenti parte del Gruppo di studio paritetico Conferenza Regioni/UNCEM, insediato lo scorso luglio per favorire l'omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale della legge 142/90 e della più recente legge 97/94 per la montagna italiana. Ne abbiamo già riferito su queste pagine.

Dopo l'incontro del 21 luglio scorso, il Comitato tecnico delle Regioni si è riunito autonomamente in settembre, elaborando una serie di osservazioni e di integrazioni a quel primo schema di protocollo dell'UNCEM. La riunione congiunta del 5 ottobre

ha consentito di discutere e trovare soluzione alle diverse questioni emerse.

Regioni ed UNCEM hanno pertanto concordato sullo schema di protocollo d'intesa perfezionato in sede di lavoro.

Ne pubblichiamo il testo di seguito. La sottoscrizione del protocollo potrà tuttavia avvenire solo dopo che il medesimo avrà trovato definitiva accoglienza da parte del Comitato tecnico espressione di tutte le Regioni, la qual cosa dovrebbe avvenire a breve. L'accordo verrà poi siglato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e dal Presidente dell'UNCEM nel corso di un'apposita conferenza stampa.

zionale;

— in particolare le Regioni e le Province autonome per lo sviluppo globale della montagna concorrono alla tutela e valorizzazione del proprio territorio montano mediante l'attuazione di interventi speciali previsti in azioni organiche e coordinate riguardanti i profili territoriale, economico, sociale e culturale, e comprese nel quadro delle iniziative comunitarie europee fondate sul principio di sussidiarietà;

— la normativa evidenzia il ruolo centrale della programmazione economica per realizzare una politica omogenea per la montagna pur nella considerazione delle oggettive diversità territoriali e delle differenti condizioni legislative e finanziarie delle realtà regionali;

— le Comunità montane concorrono mediante i piani di sviluppo socio-economico e le consultazioni previste dall'art. 4.6 della Carta Europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439;

— al fine di tenere in considerazione anche le esigenze dei territori montani eventualmente non rientranti negli ambiti delle comunità montane, è necessario recuperare la rilevanza di tutte le zone montane disciplinando le modalità di partecipazione degli enti esponenziali di tali territori alla politica dello sviluppo montano e individuando i meccanismi di coordinamento con le comunità medesime.

— Considerata l'esigenza: l- di una concertazione programmatica tra il livello regionale e quello locale per l'attuazione del quadro ordinamentale e funzionale rappresentato dalla "97"; tenendo conto:

a) dei principi stabiliti dal grande processo di riforma delle Autonomie locali e in particolare dei compiti attribuiti al legislatore regionale dall'art. 3 della L. 142/90 per l'organizzazione e gestione del pro-

Schema di protocollo d'intesa per l'attuazione delle leggi N. 142/90 e N. 97/94

Preambolo

Lo sviluppo delle zone montane, che la legge 97/94 ripropone quale interesse nazionale primario, costituisce problematica complessa, che è stata spesso affrontata in modo parziale e disorganico.

La pluralità degli Enti che istituzionalmente concorrono nel perseguimento di tale sviluppo, sotto il profilo normativo, programmatico finanziario ed attuativo, non facilita sicuramente una considerazione unitaria dei molteplici aspetti che la caratterizzano. Tuttavia è necessario ribadire e perseguire la realizzazione di un disegno di sviluppo che sia organico e che affronti le diverse problematiche in maniera coordinata, nell'ambito di un quadro normativo dal riferimento chiaro e coerente.

Le Regioni, in conformità con le competenze ad esse spettanti e nell'ambito di quel ruolo di governo del territorio regionale già affermato dalla Conferenza nel documento del 24 febbraio 1994, devono rispondere a

tale esigenza di unitarietà con la approvazione di normative adeguate e con una programmazione efficace da sviluppare in concorso con gli Enti locali.

La impostazione dell'attuale legislazione nazionale che individua le Comunità montane quali enti di riferimento primari per la realizzazione della politica di sviluppo della montagna costituisce senza dubbio un indispensabile fattore di razionalizzazione che consente di impostare le forme di cooperazione tra Regioni e Comunità montane che vengono definite con il protocollo d'intesa allegato.

Premesso che:

— la legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" stabilisce la concorrenza di Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali, per realizzare la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane ex art. 44 Cost., quali finalità di preminente interesse na-

- prio assetto amministrativo territoriale;
- b) della necessità di procedere al riordino delle comunità montane ex art. 61 della legge n. 142/90, allo scopo di promuovere nel migliore dei modi la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati;
- c) della evoluzione degli interventi della CEE, sempre più fondati sulla concreta programmazione degli obiettivi e dei progetti attribuiti alla responsabilità delle autorità pubbliche locali e, per quanto riguarda le zone montane, finalmente avviati alla definizione di una politica europea per la montagna;
- d) della opportunità di stabilire uniformi linee di indirizzo operativo e di confronto con gli organismi comunitari europei e quelli statuali, nella definizione e presentazione degli strumenti di attuazione delle iniziative e dei provvedimenti loro spettanti;
- e) della determinazione puntuale delle misure legislative e/o amministrative attribuite dalla L. 97/94 al livello regionale;

Il - di un'azione comune delle Regioni e dell'UNCCEM nei confronti dello Stato per l'attribuzione di risorse sufficienti ad una concreta azione di sviluppo ed al raggiungimento degli obiettivi di crescita civile e sociale della montagna, sottolineando in particolare la necessità che venga congruamente finanziato il fondo nazionale per la montagna ex art. 2 e 25 della legge n. 97/94, senza di che verrebbe vanificato il ruolo di stimolo allo sviluppo della montagna affidato alla stessa L. 97/94.

Tutto ciò premesso, considerato e fatto parte integrante della presente intesa, tra le parti si concorda quanto segue:

A) la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l'UNCCEM si impegnano ad una consultazione reciproca allo scopo di definire le linee di indirizzo operativo e di confronto con gli organismi statuali e comunitari europei, in attuazione della L. 97/94;

B) ciascuna Regione si impegna a dare attuazione alla L. 97/94, avvalendosi del contributo della corrispondente Delegazione regionale dell'UNCCEM in merito ai provvedimenti amministrativi e legislativi da emanare;

C) le materie che in particolare formeranno oggetto di confronto tra ciascuna Regione e la rispettiva Delegazione UNCCEM regionale sono:

- 1) il riordino delle Comunità montane ex art. 61, secondo comma della L. 142/90;
- 2) il contenuto del piano pluriennale e il suo rapporto con la programmazione di livello superiore nonché i meccanismi tramite i quali le Comunità montane concorrono a quest'ultima;
- 3) gli strumenti per la definizione degli interventi speciali di cui alla L. 97/94 che costituiscono specifiche azioni progettuali da finanziare con il "Fondo speciale per la montagna";
- 4) gli interventi per i quali la L. 97/94 rinvia a provvedimenti regionali e in particolare:
 - a) il riordino della disciplina delle organizzazioni montane (v. art. 3);
 - b) gli interventi di tutela ambientale (v. art. 7);
 - c) le forme di gestione del patrimonio forestale (v. art. 9);
 - d) interventi contributivi per allacciamenti telefonici e potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati (v. art. 10);
 - e) l'esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici (v. art. 11);

- f) cessazione degli usi civici (v. art. 12);
 - g) l'agevolazione delle operazioni d'acquisto dei terreni (v. art. 13);
 - h) le direttive di indirizzo per il decentramento di attività e servizi (v. art. 14);
 - i) l'individuazione dei centri abitati per le agevolazioni ai piccoli imprenditori commerciali (v. art. 16);
 - l) gli incentivi alle pluriattività (v. art. 17);
 - m) gli incentivi per l'insediamento in zone montane (v. art. 19);
 - n) gli accordi di programma per un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei Comuni montani (v. art. 20);
 - o) le deroghe in materia di trasporti (v. art. 23);
 - p) l'organizzazione informatica e telematica (v. art. 24);
- D) le Regioni, in applicazione dei principi fissati dalla Carta europea dell'autonomia locale, sono impegnate a riconoscere e promuovere la più ampia autonomia, sia politica, che organizzativa, che finanziaria, delle collettività locali. ■

I PICCOLI COMUNI CHIEDONO PIÙ ATTENZIONE

Pubblichiamo la lettera che il Vice Presidente Vicario dell'UNCCEM ha inviato all'On. Torchio, Sindaco di Spineda (CR) che in settembre ha scritto a tutti i Comuni inferiori a 10.000 abitanti per sollecitare il Ministero dell'Interno ad una maggior tutela.

Egregio Signor Sindaco,

ho avuto occasione di leggere la lettera rivolta ai Sindaci dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, nella quale Ella lamenta scarsa attenzione del Ministro dell'Interno alle esigenze di questi Comuni.

Sono perfettamente d'accordo con Lei, tanto che ho fatto presente questa necessità sia nel Comitato delle Autonomie locali (nel quale rappresento l'UNCCEM) sia nelle riunioni tenutesi fra le Associazioni rappresentative delle Autonomie locali.

Tengo però ad informarLa che è attualmente allo studio un Convegno dei piccoli Comuni che dovrebbe svolgersi entro l'anno corrente, all'organizzazione del quale lavorano l'ANCI, l'UPI, l'UNCCEM, la LEGA e l'AICCRE, e che dovrebbe concludersi con la costituzione di una Consulta permanente che potrà, sempre all'interno delle Associazioni, organizzarsi per dibattere e proporre soluzioni ai molti problemi di questi Comuni.

Nell'ultima riunione è stato proposto, ma il tutto è ancora da definire, che sia l'UNCCEM a fare da capofila organizzativo sia del Convegno che della Consulta.

Ho voluto comunicarLe quanto sopra nella certezza di trovare in Lei la disponibilità a collaborare alla riuscita e, in attesa di poterLa personalmente sentire, Le invio i più cordiali saluti.

Lucio Cangini

Folco Maggi

PUBBLICO IMPIEGO: NUOVI ORIENTAMENTI PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI

La direttiva del Governo del 5 settembre u.s. e la legge finanziaria recentemente presentata in Parlamento, hanno posto le premesse, ma anche le condizioni ed i limiti, per il concreto avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Sia la Direttiva che la legge finanziaria possono subire qualche aggiustamento in corso d'opera.

La prima in ragione di esigenza di effettiva e pratica percorribilità nel confronto sindacale oltre che di maggiore aderenza ai principi dell'accordo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro nella parte in cui si riconosce la necessità di adeguare la retribuzione al costo della vita.

Il vincolo di destinare almeno il 50% delle risorse fresche a non più del 50% del personale pone qualche serio problema di applicazione a fronte della richiesta sindacale di mantenere inalterato il potere di acquisto dei salari.

La seconda in forza di una migliore e più equa distribuzione fra le diverse categorie di cittadini dei pesi e dei sacrifici come contributo permanente al risanamento della finanza pubblica ed al processo di accelerazione della ripresa produttiva.

È certo però che sia l'una che l'altra non subiranno modifiche sostanziali e tanto meno stravolgimenti rispetto ai principi ispiratori ed alle finalità che intendono perseguire.

I limiti finanziari — l'incremento medio del 6% della massa salariale per il biennio 1994-95 — indicati dalla legge finanziaria 1995 per il rinnovo dei contratti pubblici, resteranno certamente invariati anche se qualche aggiustamento viene auspicato e quindi in via di principio non può essere escluso, nella direzione di una giusta perequazione fra comparti prima di procedere ad applicare l'incremento di cui si è detto innanzi.

Tale operazione andrebbe sicuramente incontro alle esigenze del comparto Enti locali ove la retribuzione media sembra essere la più bas-

sa rispetto ad altri comparti, anche se una delle ragioni di tale situazione sperequata può essere ricercata e trovata nell'addensamento molto forte di personale nelle qualifiche più basse (terzo e quarto livello).

La stessa possibilità per gli Enti locali non disastati di destinare risorse aggiuntive per incrementare la parte variabile del salario e cioè l'accessorio in modo da remunerare meglio i propri dipendenti in ragione del merito e dell'apporto individuale e collettivo al processo produttivo, va vista con favore ed è sicuramente tra gli obiettivi delle cose possibili.

Al riguardo è di fondamentale importanza e comunque pregiudiziale definire e stabilire dei paletti che limitino il concetto di risorsa aggiuntiva per evitare applicazioni distorte e fuorvianti in sede locale. Non pare utile introdurre il concetto di risorsa aggiuntiva reperita attraverso le economie di gestione, in quanto spesso dietro di esse può celarsi una caduta dei servizi offerti al cittadino in termini di qualità e di quantità.

Le linee guida per il rinnovo dei contratti pubblici e quindi anche del comparto Enti locali sono in buona sostanza volte ad invertire il senso di marcia dei precedenti contratti attraverso l'introduzione di elementi privatistici nella normativa, la eliminazione, per quanto possibile, di ogni forma di automatismo salariale e l'attribuzione di sempre maggiore peso e sostanza alla parte accessoria del salario rispetto a quella fissa.

Mentre la parte fissa della retribuzione sarà e resterà strettamente legata alla qualifica posseduta e non potrà che variare con il mutare di essa, la parte accessoria sarà correlata a diversi elementi, quali il diverso grado di partecipazione, individuale e collettiva, al processo produttivo dell'Ente, il differente apporto professionale, le diverse responsabilità e la stessa valutazione di merito.

Ecco quindi che la caratteristica dell'accessorio è quella di essere va-

riabile nel tempo, di premiare le differenze, di essere a disposizione dell'amministrazione per meglio impiegare e remunerare nel concreto le risorse umane. Di qui anche la necessità posta dalla direttiva del Governo di utilizzare molta parte delle risorse fresche disponibili per aumentare il peso dell'accessorio e per conseguire di fatto e al tempo stesso una maggiore differenziazione fra i livelli retributivi e all'interno degli stessi senza tuttavia che nulla sia predeterminato e garantito.

Se i contratti che saranno firmati confermeranno tale impostazione, e non c'è motivo di dubitarne anche perché su questa posizione si ritrovano sia le Amministrazioni che i sindacati pur con qualche distinguo prevalentemente dovuto alla fase di passaggio ed alla carenza di risorse finanziarie messe a disposizione, si potrà ragionevolmente affermare che in futuro i dipendenti potranno ricercare sul campo la soddisfazione in termini economici per il loro impegno lavorativo. Saranno in definitiva loro stessi arbitri di decidere su di una parte sempre più consistente del loro salario attraverso l'impegno, il miglioramento della propria professionalità e l'assunzione di precise responsabilità.

L'Amministrazione pubblica ed il proprio lavoro potranno essere visti dal dipendente non più come qualcosa di scontato, di rituale e privo di interesse e di stimoli, ma al contrario come l'occasione per continuamente rinnovarsi e misurarsi sapendo di poter cogliere quei vantaggi economici che contribuiscono in qualche misura, unitamente ad altri fattori pure necessari, a trovare appagante il proprio lavoro e a non considerare come estranea la pubblica amministrazione.

Sarà a questo punto evidente il ritorno che ne avrà l'Ente pubblico in termini di efficacia ed efficienza della propria organizzazione amministrativa e quindi di erogazione dei servizi al cittadino.

Silvio Cannarota

CONSERVAZIONE ED UTILIZZO DEL PATRIMONIO ITTICO

Interessante iniziativa nel Cilento

Le popolazioni delle nostre terre hanno subito un lieve incremento demografico ed una rilevante concentrazione urbana, che, soprattutto, nelle zone balneari, durante il periodo estivo, aumenta a dismisura: si ricordino per tutte le necessità idriche del Golfo di Policastro che hanno determinato otto grandi captazioni che depredano il fiume Faraone.

Le esigenze soggettive di consumo d'acqua per abitante sono accresciute: circa 213 litri giornalieri pro capite e che salgono a 278 se si aggiungono 40 litri per le attività economiche e produttive e 25 litri per gli usi pubblici.

Attualmente il 60% delle risorse idriche captate su scala nazionale è destinato all'irrigazione dei campi nelle coltivazioni agricole.

Gran parte dell'acqua viene sprecata per coltivazioni inutili ai fini economici, e ciò è reso possibile dall'assistenzialismo e dalle distorsioni economiche praticate dalla CEE (Comunità Economica Europea).

Infatti vengono prodotte una decina di tonnellate di granoturco, che vale quanto i rifiuti urbani ed è destinato ai maiali, qualche milione di tonnellate di agrumi destinati ad essere macerati dai trattori, qualche milione di litri di vino che diventa alcool da bruciare al modico prezzo di 800 lire al litro.

Non essendo possibile continuare a privilegiare un uso delle acque a monte del fiume, per gli enormi danni che si creano all'ecosistema fluviale ed alla vegetazione ripale, si deve prendere nella dovuta considerazione la necessità di usare le acque reflue dei depuratori per uso agricolo e per uso industriale.

Queste acque depurate sono ottime per essere impiegate a scopo irriguo essendo ricche di nitrati e di

Pubblichiamo un estratto di una recente ricerca sull'itticoltura, condotta dal Dr. Silvio Cannarota, della Federazione agenti volontari per l'ambiente, che muove dall'esigenza di corretta gestione delle acque fluviali per proporre un programma di ripopolamento della fauna ittica autoctona.

fosfati.

Ed è in questa ottica che si dovrebbe muovere il progetto finanziato per 30 miliardi dallo Stato ed affidato al Consorzio Destra Sele, dopo l'autorizzazione edilizia rilasciata dal comune di Eboli, per la costruzione di un mega-depuratore.

Quest'ultimo, infatti, ubicato nei terreni dell'Oriente già espropriati ai legittimi proprietari, dovrebbe raccogliere molti scarichi fognari fra il Sele ed il Tuscano e restituire le acque reflue per l'irrigazione.

Sull'uso delle risorse idriche, inadeguato, negligente ed irrazionale, influisce anche la fatiscenza e la cattiva manutenzione degli acquedotti che determinano un rilevante spreco del prezioso liquido.

L'inquinamento delle acque

Le acque che risultano alterate, deteriorate o contaminate sono soggette ad inquinamento, che può essere ad andamento acuto o cronico.

L'inquinamento ad andamento acuto si verifica quando nelle acque vengono immesse sostanze particolarmente tossiche e di solito, cessata la causa inquinante, non occorre molto tempo alla ripresa, sia pure lenta e difficoltosa, dei processi biologici.

L'inquinamento ad andamento cronico si verifica, invece, quando l'apporto inquinante, più modesto in concentrazione e dannosità delle so-

stanze, avviene in modo continuo nel tempo, la rarefazione delle popolazioni biologiche non si rende presto manifesta, ma in definitiva il danno risulta di gran lunga maggiore e costituisce un progressivo impoverimento se non la completa sterilizzazione di corpi idrici anche molto estesi.

In presenza, quindi, di un'elevata concentrazione di materiali sospesi, l'acqua può intorbidirsi sino ad impedirci la fotosintesi dei vegetali, che con la loro sedimentazione in detriti crea danni ancora maggiori alla stessa flora ed alla fauna se si considera che nell'acqua il processo di demolizione delle sostanze organiche è avviato dalla flora batterica aerobica.

Lo sviluppo della quale comporta tuttavia una progressiva diminuzione della riserva di ossigeno, la cui presenza è determinante per la sopravvivenza del sistema ecofluviale.

La concentrazione di ossigeno O_2 disciolto è maggiore nelle acque fresche e correnti; infatti il movimento dell'acqua ed il suo correre e saltare consente sia uno scambio diretto e sia una maggiore penetrazione dell'aria e la temperatura influisce notevolmente se si calcola che in un litro di acqua dolce son presenti 14,1 mg di O_2 a 0° C. e mg 7,5 a 30° C.

La temperatura dell'acqua quanto più è elevata, come nei tratti delle valli e delle foci dei corpi idrici, tanto più consente possibilità trofiche che favorendo la presenza di maggiori popolazioni fito-faunistiche, a causa delle loro attività metaboliche, sottraggono l' O_2 disciolto nell'acqua.

In presenza di condizioni ottimali dei fiumi atte a garantire l'autodepurazione, processo di demolizione delle sostanze organiche, sarebbe sufficiente smaltire i liquami di fogna nel terreno (in apposite vasche naturali di filtraggio) o diluirli nell'acqua stessa come si faceva un tempo.

Attualmente, però, le condizioni

ecofluviali sono compromesse sia dalla continua sottrazione del liquido per gli scopi innanzi accennati e sia dalla presenza dei detergenti (detergenti è riduttivo) negli scarichi fognari.

Questi ultimi infatti a causa delle loro capacità enzimatiche si sottraggono alla capacità di autodepurazione aerobica determinando così un processo di eutrofizzazione.

Ne consegue, dunque, che anche i piccoli centri urbani per la presenza dei detergenti negli scarichi urbani sono costretti a dotarsi di impianti di depurazione.

Nel nostro Paese, però, la metà dei comuni non dispone di impianti adeguati ed utilizzabili allo scopo; inoltre gli impianti disponibili sono per il 20% di tipo esclusivamente meccanico, l'80% attua anche il trattamento chimico biologico, ma nessuno, al fine di restituire al suolo o ai corpi idrici acque realmente pure, applica il terzo stadio: *la fitodepurazione*.

A tal proposito si ricorda l'esperienza tedesca dei canneti fluviali presso le foci dei fiumi che sono in grado di fissare l'azoto ed il fosforo con grande capacità depurativa: tali sostanze prodotte da un uomo in un anno possono essere depurate con solo cinque m² di canne.

(omissis)

La cementificazione

Fino a cinquant'anni fa venivano privilegiate le opere di contenimento elastiche, oggi, invece, alcune rive naturali (per esempio si veda il Vallo del Diano) sono state sostituite da colate di cemento e molti letti dei fiumi sono stati lastricati con il cemento!

Così certe funzioni ancestrali dei corsi d'acqua di levigare e addolcire le increspature tettoniche delle montagne e di allungare nel mare le pianure cessano perché la cementificazione accelera talmente la corsa dell'acqua da erodere e minacciare coste e rive, boschi, campi e manufatti.

Arrestandosi, poi, il trasporto solido di detriti e ciottoli scompaiono le spiagge, inghiottite dal mare.

L'impermeabilizzazione del letto impedisce ogni rapporto tra le acque superficiali e quelle freatiche, che alimentano le falde; mentre quella delle sponde riduce anche l'umidità dell'ambiente circostante causando la scomparsa della vegetazione ripale.

I terreni agricoli si inaridiscono, la qualità della vita biologica del fiume impoverisce e si riduce la capacità di autodepurazione.

La vegetazione, infatti, trattiene

l'acqua piovana, la purifica e la cede lentamente, alimentando il fiume in modo continuo e regolare.

Evita l'eccessiva evaporazione delle acque in estate, crea zone d'ombra necessarie alla vita di molti animali.

Le foglie e di rami caduti si accumulano lungo le rive e formano preziose sostanze nutritive.

Il fiume, però modellato dall'uomo, concentra il suo deflusso in brevissime piene ed in lunghissime siccità: le popolazioni rivierasche assistono stupite a piene ed a magre anomale, mai prima osservate!

L'ittiofauna pregiata

Tutti i tratti dei corsi d'acqua, in riferimento alla presenza della fauna ittica e partendo da monte alla foce, sono classificati come segue: zona a trote, zona a barbi e cavedani e zona a carpe e tinche.

Nel corso inferiore del fiume e negli estuari si trovano poi forme marine immigrate temporaneamente a scopo trofico: orate, muggini (cefali), triglie, passere e spigole.

Nella prima zonazione dei fiumi è esclusiva o prevalente la presenza dei salmonidi dei quali ci interesseremo prettamente nel corso dell'esposizione.

(Omissis)

Progetto Macrostigma

La macrostigma è il salmonide autoctono dell'Italia Centro-meridionale (*Salmo trutta macrostigma*) ed insulare che attualmente è in via d'estinzione perché rimpiazzato da trote fario o iridee.

Essa ha il mantello cosparso di grandi macchie nere orlate di bianco (stimmate).

È una trota perfettamente adatta a corsi d'acqua soggetti a notevoli riduzioni di portata d'acqua e a temperature estive superiori a 20° C., mal tollerate dalle altre specie simili.

La sua dote esclusiva per fronteggiare le avversità e che la rende adatta alle acque a carattere torrentizio delle nostre zone, è la resilienza: tenace attitudine della macrostigma a riprendere con vivacità e capacità esuberante l'attività vitale, appena scomparse e transitate le condizioni sfavorevoli.

Dunque è nostro compito intervenire per proteggere i rari esemplari che anche in alcune acque della Provincia, proprio nel cuore del Parco nazionale del Cilento sono ancora presenti: vietandone la pesca ed evitando all'eccessiva rarefazione di queste trote indigene tramite immis-

sione di avanotti ottenuti mediante la non impossibile cattura dei riproduttori, la fecondazione artificiale e l'incubazione delle uova.

Progetto per la realizzazione di una carta ittica

Gli ecosistemi fluviali sono regolati da flussi energetici che sottendono alla normale evoluzione e dinamica dei processi biologici.

La conoscenza precisa di tali flussi è un presupposto irrinunciabile per una corretta conservazione e gestione del patrimonio faunistico degli ecosistemi acquatici.

Quindi per poter gestire interventi nel settore ambientale come innanzi indicato e per poter consentire l'esercizio della pesca è necessario catalogare tutto e raccogliarlo in una carta ittica, strumento tecnico-scientifico in grado di fornire le basi oggettive per gli interventi gestionali riguardanti la fauna ittica e la pesca.

Essa deve raccogliere i seguenti dati:

1. Rilevare la reale rete idrografica e le sue caratteristiche ecologiche, chimiche, fisiche e morfologiche.

2. Classificare dettagliatamente l'ittiofauna presente nei corpi idrici in relazione alla densità di popolazione, la struttura in classi d'età e la dinamica delle popolazioni.

3. Determinare le qualità biologiche dei fiumi mediante l'I.B.E. — Indice Biotico Esteso —, intese come idoneità alla vita delle varie comunità in riferimento ai macrovertebrati acquatici presenti in essi.

4. Rilevare la pressione esercitata dalla pesca sportiva mediante l'elaborazione statistica e l'assunzione di informazioni presso le Associazioni di pescasportivi della zona.

5. Quantificare l'attività di semina e ripopolamenti con le indicazioni dei luoghi e dei tempi, delimitare aree di protezione per il loro particolare interesse ambientale ed indicare i sistemi, gli attrezzi ed i periodi adeguati per la pesca sportiva.

Conclusioni

Dalle riflessioni finora prodotte consegue che può esistere un rapporto corretto tra la conservazione del patrimonio ittico e l'utilizzo delle sue risorse, purché venga codificato un comportamento di rispetto dell'ecosistema fluviale.

Pertanto, è nostra intenzione tracciare un programma di gestione delle acque ai fini di ripopolare i fiumi con fauna ittica autoctona e di consentire l'esercizio della pesca spor-

tiva con limitazioni e regolamenti particolarmente adatti alla conservazione della stessa, così come avviene in tutti gli altri Parchi nazionali.

Questo progetto deve prevedere l'inevitabile protezione integrale delle sorgive e delle polle d'acqua.

La riproduzione della macrostigma, sviluppata e controllata dall'uomo, e la sua reintegrazione in tutte le acque della Provincia.

L'attività alieutica regolamentata secondo una rigida zonizzazione così come di seguito descritta:

— Nei tratti dei fiumi adiacenti le sorgenti: la pesca sportiva sarà regolata da permessi speciali, rilasciati ad un numero ristretto di utenti, obbligati ad usare tecniche, esche e modalità di pesca particolari ed, inoltre, a rilasciare le prede eventualmente catturate.

— Nei tratti di valle la pesca sportiva sarà consentita previo rilascio di un apposito permesso d'accesso e con prelievo, esche e attrezzi controllati.

— Nei tratti di fiumi antropizzati, vicino o a ridosso o nei centri abitati la pesca sportiva sarà regolamentata dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione provinciale. ■

RIUNITO IN CALABRIA IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNCEM

La legge di riordino delle Comunità montane, attualmente in discussione in Consiglio regionale, deve necessariamente tornare nella prima commissione per essere sottoposta a modifiche ed integrazioni". La richiesta è stata avanzata, a Catanzaro, al termine della riunione dell'assemblea del Consiglio calabrese dell'UNCEM, allargato ai presidenti e segretari degli enti medesimi. Il provvedimento legislativo in questione infatti, così come è stato concepito — secondo l'Unione delle comunità montane — proprio non va bene. Il perché lo ha spiegato il presidente regionale dell'UNCEM, Vincenzo Mazzei, (che alla vigilia dell'ultima seduta del Consiglio è intervenuto per ottenere un primo rinvio) stigmatizzando l'operato della Regione; ma la conferma di un disagio ormai diffuso è giunta anche dai contributi offerti dai molti presidenti, segretari ed amministratori degli enti montani calabresi presenti alla riunione.

Il testo della proposta licenziata dalla prima commissione consiliare — è stato spiegato — prevede infatti, tra le altre cose, contestualmente alla ridefinizione degli ambiti territoriali di molti degli enti preesistenti anche la creazione ex novo di tre nuovi enti (uno in provincia di Cosenza ed altri due nella provincia di Vibo Valentia) e il commissariamento di tutte le comunità montane in qualche modo interessate alla piccola rivoluzione territoriale che a breve riguar-

derà la regione.

"Il giudizio che si deve esprimere sul testo di legge — ha detto Vincenzo Mazzei aprendo i lavori dell'assemblea — è particolarmente negativo. Pur in presenza di interessanti novità, quali il recepimento dell'istituzione del Fondo previsto dalla 97/94 sulla montagna e la creazione della figura del difensore civico, nel merito del dettato legislativo emergono diffuse perplessità soprattutto per ciò che attiene la rideterminazione delle nuove zone omogenee, una situazione che vede la quasi totalità dei comuni calabresi (scandalosa la situazione della provincia di Cosenza: 152 comuni su 155 inseriti nell'ambito delle Comunità montane), e talune forzature relative alla costituzione degli organi esecutivi delle comunità montane".

"Mancano precisi impegni finanziari da parte della Regione nell'attribuzione di specifiche funzioni agli enti montani — ha proseguito Mazzei — anzi c'è il rischio effettivo, allo stato attuale delle cose, che le comu-

nità montane vengano davvero snaturate nella originaria funzione di enti di supporto dell'attività dei comuni e di collegamento fra di essi e le province". A detta del presidente dell'UNCEM calabrese "in tale senso è da respingere nettamente (caso unico in Italia) l'ipotesi del commissariamento (una palese negazione della democrazia) prevista per quelle comunità montane che dovranno subire modifiche territoriali. Tuttavia — ha ripreso Mazzei — dobbiamo essere consci che non si deve perdere o trascurare quest'occasione per dimostrare di essere passati davvero dalla protesta alla proposta".

L'assemblea all'unanimità ha approvato un ordine del giorno che sintetizza, rabbia e frustrazione comprese, gli umori dell'assemblea.

Inoltre si è deciso di costituire un gruppo di lavoro formato sia dalla giunta esecutiva dell'UNCEM che da presidenti, segretari e tecnici delle Comunità montane, con il compito di predisporre proposte integrative e migliorative del testo. ■

RIUNITA LA CONFERENZA DELLE DELEGAZIONI DELL'ARCO ALPINO

Il 4 e 5 novembre si è riunita a Stresa la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni UNCEM dell'Arco Alpino, dalla Liguria al Friuli.

Si è fatto il punto sulla situazione generale, in preparazione dell'incontro di Roma del 9 novembre, ma si è parlato soprattutto della "Convenzione delle Alpi" e dei relativi problemi di ratifica da parte dei diversi Stati interessati.

ACCORDO TRA LA REGIONE E LE AUTONOMIE LOCALI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Questa nuova legislatura deve portare a compimento la riforma dello Stato Unitario secondo un modello ispirato al federalismo cooperativo e solidale.

Non basta più proclamare il cambiamento, occorre cominciare a praticarlo.

Con il "Manifesto degli intenti di Reggio Emilia" del 27 settembre '93 e l'adesione al manifesto delle Regioni italiane del 2 Marzo '94, i rappresentanti delle Autonomie locali dell'Emilia-Romagna hanno specificato le loro proposte di riforma istituzionale per costruire lo Stato delle regioni e delle Autonomie Locali.

Gli amministratori emiliano-romagnoli chiedono al nuovo Governo e Parlamento di avviare al più presto la discussione parlamentare su un organico disegno di riforma costituzionale diretto ad assicurare alle Regioni:

- a. una definizione certa del proprio ambito di competenze e di poteri;
- b. una propria autonomia fiscale;
- c. un potere ordinamentale verso il sistema degli Enti Locali, rafforzato dalla garanzia costituzionale dei principi autonomistici e fondato sul criterio di sussidiarietà;
- d. una proiezione diretta nei processi decisionali centrali attraverso l'introduzione di un sistema bicamerale specializzato e l'istituzione di una Camera delle Regioni.

Le priorità:

1. *La riforma elettorale delle Regioni*
per fondare su basi solide il processo della riforma in senso federalista occorre che in tempi brevi si determinino fatti nuovi per le Regioni.

La priorità assoluta è costituita dalla Riforma elettorale delle Regioni, necessaria per rendere possibile la costituzione di più forti e autorevoli Consigli e Governi regionali fin dalle

elezioni del 1995.

A questo fine è necessario introdurre con legge ordinaria parallela all'avvio della riforma costituzionale, un sistema elettorale peculiare per le regioni il quale conferisca ai cittadini il potere di scegliere insieme ai loro rappresentanti nei collegi anche la maggioranza di governo e la sua leadership.

Occorre ispirarsi ai principi già definiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e prevedere un meccanismo che assicuri una legittimazione diretta delle maggioranze di governo e delle loro leadership, il superamento

della base provinciale di formazione della rappresentanza e la garanzia della rappresentatività e del pluralismo politico.

2. *La riforma del prelievo fiscale in senso federalista*

per garantire una effettiva autonomia finanziaria e impositiva alle Regioni ed agli enti Locali.

Una riforma istituzionale senza una effettiva redistribuzione dei poteri e, quindi, delle risorse finanziarie sarebbe una riforma mancata.

La Regione, gli Enti Locali e le loro associazioni, in coerenza con le valutazioni e le indicazioni espresse

IN PIEMONTE LE AUTONOMIE LOCALI CERCANO UN ACCORDO CON LA REGIONE

Il sistema piemontese delle autonomie locali è caratterizzato da un'alta polverizzazione delle realtà amministrative locali. Se tale dato di fatto rappresenta un elemento di capacità del sistema pubblico di essere presente anche in realtà che diversamente sarebbero marginali e periferiche, è pur vero che esso finisce per non avere la forza necessaria sul piano della rappresentatività politica nel momento in cui ciò è maggiormente necessario per garantire un armonico ed equilibrato sviluppo anche alle parti più deboli della nostra Regione. È quindi necessario trovare forme che consentano pari dignità e rappresentatività anche alle realtà amministrative minori.

Per questo le diverse associazioni delle Autonomie Locali presenti ed operanti in Piemonte (AICCRE, ANCI, LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, UNCEM, URPP) intendono andare oltre il protocollo d'intesa tra loro sottoscritto lo scorso anno e ritengono che debba essere individuata una sede istituzionale che consenta di costruire un confronto serio e produttivo tra le Autonomie Locali, la Regione ed il Parlamento e che in tale sede si confrontino le proposte di riforma e gli atti di politica regionale che coinvolgono le Autonomie Locali piemontesi.

Per tale ragione esse hanno richiesto la costituzione della "Camera Regionale Piemontese delle Autonomie Locali" e su tale base hanno aperto un confronto con la Regione Piemonte e con i Parlamentari eletti in Piemonte per far sì che una simile istituzione venga varata entro la scadenza della legislatura regionale.

Le associazioni firmatarie hanno chiesto alla Regione di partecipare alla costituzione del Comitato promotore della camera Regionale delle Autonomie Locali. In detto comitato promotore dovranno operare i rappresentanti delle associazioni delle autonomie e della Regione con lo scopo di definire uno Statuto dell'istituzione, le sue modalità di funzionamento e la normativa da costruire ai vari livelli per rendere cogente il suo lavoro.

nel Manifesto di Reggio Emilia, avanzano le proposte di un nuovo sistema fiscale fondate sui seguenti principi:

- a. **Visibilità** nella destinazione del prelievo; ogni cittadino deve sapere per ciascuna imposta e per ciascun contributo versato qual è il livello del potere pubblico a cui è destinato e che quindi ne è responsabile.
- b. **Semplificazione** del sistema tributario con la drastica riduzione delle imposte e il loro accorpamento per omogeneità di materia in un unico soggetto pubblico.
- c. **Definizione della responsabilità** nella determinazione delle aliquote da parte del soggetto pubblico che è titolare del tributo e che è contemporaneamente investito della rappresentatività elettiva.

Le proposte di merito sono contenute nell'allegato documento sulla Riforma fiscale.

Una nuova regione per un nuovo sistema delle autonomie locali

La denuncia dei rischi di burocratismo e centralismo regionali e il rifiuto dell'idea di Regione come agenzia decentrata dello Stato non può risolversi solo nella rivendicazione dell'assetto istituzionale e fiscale fin qui esposto.

Deve accompagnarsi, di pari passo, con una iniziativa concreta di autoriforma che punti a fare della nuova Regione il centro ordinatore del sistema delle autonomie locali emiliano-romagnole.

Questo significa assegnare alla regione il ruolo di governo del raccordo tra dimensione locale e dimensione globale, di indirizzo, di controllo e di programmazione generale, attribuendo ai Comuni tutte le altre funzioni di governo e gestione, ed alle Province tutte le altre funzioni programmatiche e quelle amministrative che riguardano vaste zone intercomunali e l'intero territorio provinciale.

È però determinante mettere in comunicazione dei modelli organizzativi, contrattuali e finanziari delle piante organiche fra Regione ed Enti Locali. L'assenza di tale comunicazione rende oggi assolutamente difficoltoso far procedere il sistema delle deleghe (che ha mostrato i suoi limiti) per giungere al trasferimento delle funzioni.

Lo sviluppo dell'autogoverno come asse/obiettivo della nuova Regione comporta la definizione di una comune e condivisa modalità di confronto con gli Enti Locali sulle politiche regionali.

Per garantire il positivo evolversi di tali obiettivi è necessario dar vita ad uno strumento semplice e snello, espressione dei governi locali con poteri di reale partecipazione alle scelte regionali che interessano le autonomie locali, con facoltà di proposta e di pareri facoltativi e obbligatori.

Si conviene quindi che la Regione, nell'ambito della sua autonomia Statutaria e nel quadro del processo di riforma preveda l'istituzione di una Camera regionale delle Autonomie.

Per l'immediato si conviene sulla opportunità di dare vita a sedi di confronto sulle materie di interesse per gli Enti Locali attraverso due commissioni permanenti:

1. **Riassetto istituzionale e leggi delega** per il completamento dell'attuazione della legge 142 (incentivi alle unioni e fusioni comunali, riforma legislazione urbanistica e città metropolitana di Bologna).
2. **Innovazione e risorse per il governo e la qualità dei servizi.**

Queste commissioni, composte da amministratori, tecnici e esperti espressi dalle associazioni rappresentative degli Enti Locali e dalle imprese di gestione dei servizi della Regione, opereranno in gruppi di lavoro su tematiche specifiche, secondo un piano di attività concordate.

Per dare operatività a tali indicazioni, si costituisce presso la Regio-

ne Emilia-Romagna un Coordinamento permanente fra regione e le associazioni sopramenzionate.

Nell'ambito di questo accordo, le suddette associazioni regionali delle autonomie locali intendono dare carattere permanente all'unità di azione, nella prospettiva di una confederazione delle associazioni autonomiche unitarie a livello regionale e nazionale.

Con il presente accordo pertanto le associazioni si impegnano a fare del Coordinamento unitario la sede permanente di confronto e promozione delle politiche rivolte ai loro enti associati, e la sede di riferimento per la rappresentanza degli Enti Locali associati nei confronti della Regione.

Le associazioni si impegnano inoltre ad aprire una fase di verifica per creare strumenti comuni di attività per quanto riguarda l'informazione, i servizi e le consulenze, gli uffici di rappresentanza.

In attesa della istituzione della Camera regionale delle Autonomie, si conviene infine di dare vita a una Giornata delle Autonomie come sede di verifica e di proposta per il lavoro delle commissioni.

Questo documento è stato firmato dalla Regione Emilia-Romagna e da UNCEM, ANCI, URPER, CISPEL regionale, Lega delle Autonomie Locali e UNEL.

LOMBARDIA: INCONTRO UNCEM REGIONE

I problemi della montagna lombarda e l'azione delle 30 Comunità montane ivi operanti sono stati oggetto di un incontro tra il Presidente della Regione Paolo Arrigoni e gli assessori interessati con la dirigenza della Delegazione regionale dell'UNCEM capeggiata da Guido Maserati.

L'UNCEM ha richiesto alla Regione norme attuative della legge regionale che lo scorso anno ha delimitato le zone montane per l'operatività delle Comunità montane, ed ha inoltre sollecitato gli adempimenti regionali per dare attuazione alla importante legge 31/1/94 n. 97 per le zone montane. Tale legge assegna alle regioni competenze per la valorizzazione della vita delle popolazioni montane. Gli interventi stabiliti dalla legge 97 comprendono infatti nuove forme di gestione dei beni collettivi agro-silvo-pastorali e del patrimonio forestale, anche privato, che le regioni devono regolamentare secondo le indicazioni della citata legge-quadro statale.

Altro argomento trattato nell'incontro regionale è stato la tutela ambientale della montagna, che dovrà costituire interventi prioritari nei piani di sviluppo delle Comunità montane, nel quadro dell'attuazione delle leggi per la difesa del suolo e per l'utilizzo delle risorse idriche, che coinvolgono le regioni e gli enti locali.

Non è mancato uno scambio di vedute sul primo biennio di applicazione della legge regionale n. 30/91 per lo sviluppo dell'agricoltura in montagna, che ha assegnato alle Comunità montane l'esercizio di funzioni amministrative concernenti gli interventi.

L'incontro è stato giudicato utile e positivo da entrambe le parti.

G. Pi.

Stefano Vetrano

LA CAMPANIA HA APPROVATO LA LEGGE SULLE COMUNITA' MONTANE

I Consiglio Regionale della Campania ha approvato, finalmente, dopo oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge sull'ordinamento delle autonomie locali dell'8 giugno 1990, n. 142, il riordino territoriale e funzionale delle Comunità montane.

La nuova legge regionale ha visto la luce nella seduta consiliare del primo di agosto, dopo le faticose riunioni del gruppo di lavoro presso l'assessorato degli enti locali, le continue consultazioni della presidenza della delegazione regionale dell'UNCEM con i consiglieri regionali della prima commissione che tratta i problemi relativi all'ordinamento regionale.

Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990 sono state costituite n. 27 comunità montane: 6 in provincia di Avellino, 4 in provincia di Benevento, 3 in provincia di Caserta, 2 in provincia di Napoli e 12 in provincia di Salerno.

La novità rilevante di questa legge è costituita dall'art. 3 che sancisce: "Lo Statuto (della comunità montana) soggetto al solo controllo di legittimità del Comitato regionale di Controllo, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione", mentre con la vecchia normativa era previsto che, approvato lo statuto, da parte del Consiglio Generale della Comunità montana, questo entrava in vigore solo e soltanto dopo l'approvazione di una legge regionale che doveva recepire lo statuto medesimo.

Altra novità di rilievo della nuova normativa regionale, è quella recepita dall'art. 29 della 142/90 che riordina le funzioni delle comunità montane attraverso l'adozione dei piani pluriennali di opere ed interventi ed i relativi programmi annuali di attua-

Finalmente la Regione Campania ha approvato e promulgato la legge sul "Nuovo ordinamento delle Comunità Montane", legge 1° settembre 94, n. 31.

Non è una legge innovativa. Ripete pedissequamente le norme statali. Nonostante ciò essa contiene alcuni aspetti rilevanti:

1) *Autonomia Statutaria* — le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro e non oltre 180 giorni dalla loro costituzione con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Lo statuto è soggetto al solo controllo di legittimità da parte dei CO.RE.CO e alla conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (art. 13);

2) *Lo Statuto*, tra l'altro, dovrà prevedere la funzionalità di ciascun "organo" dell'Ente: Presidente, Giunta, Consiglio, Collegio dei Revisori dei Conti, Commissioni. Non è esclusa la previsione di Assessori nominati al di fuori del Consiglio generale;

3) *Deleghe alle Comunità montane da parte dei Comuni di funzioni proprie in materia di servizi e di pianificazione territoriale* (artt. 11-12).

Gli articoli della legge che impongono agli Amministratori, agli operatori e agli amministratori una seria e ponderata riflessione sono gli artt. 8, 9, 10.

L'art. 8 — ultimo comma — *risuscita vecchi e superati schematismi e pone in essere un meccanismo che non favorisce la dialettica politica nei singoli Consigli generali: prevede, infatti, la nomina di un Commissario in caso di votazione di una mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta, votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.*

Più giusto sarebbe stato prevedere la mozione di sfiducia costruttiva in linea con la previsione dell'ex art. 38 della legge 142/90, nel senso che la mozione di sfiducia dovesse contenere anche l'indicazione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Peraltro la Conferenza delle Comunità montane della Campania, tenutasi a Cerreto Sannita (BN) si è pronunciata in tal senso, alla presenza del Vicepresidente della Regione Campania titolare della delega agli Enti locali, Arch. Giovanni Sullutrone, e del Consigliere regionale Donato Pennetta, relatore della legge in seno al Consiglio regionale.

Gli artt. 9 e 10 si contraddicono, se non altro per la rapidità di azione. Infatti, l'art. 9 prevede che le Comunità montane adottino il Piano Pluriennale e i programmi di attuazione entro il 31 ottobre di ogni triennio. Fin qui niente da eccepire. Detto piano dovrà essere trasmesso alla Provincia entro 180 giorni dalla ricezione. Ritengo, invece, che la maturità degli Amministratori delle Comunità montane sia tale da non dover subire il controllo di organi della Provincia, per evitare possibili conflitti di interpretazione, di attivazione di ruoli e, perché no, di gelosia gestionale.

L'art. 10, invece, prevede l'approvazione dei Piani annuali previsti dall'art. 29, terzo comma, della legge n. 142/90 e la conseguente trasmissione alla Regione Campania per l'approvazione. È una grossa bestemmia! Torniamo alla lentezza regionale che al richiamato Convegno tutti i partecipanti, all'unanimità, hanno sottolineato. Gli Amministratori delle Comunità montane hanno chiesto pertanto, la modifica degli articoli 8 e 10 della legge. La Delegazione regionale, nella persona del Presidente Cufari, si farà carico di allertare le forze politiche presenti in Regione. Vi è anche da dire che i rappresentanti della Regione hanno accolto l'invito e si sono impegnati a promuovere, a breve, le opportune iniziative. Noi fiduciosi aspettiamo. Ai nuovi Amministratori buon lavoro e grande impegno per la stesura dei nuovi statuti.

L'autore è Vicepresidente della Delegazione UNCEM della Campania

Generoso D'Alessio

zione che devono essere presentati entro il 31 ottobre di ogni triennio e di ogni anno. Le comunità montane, viene precisato, adottando i piani pluriennali devono tenere conto della normativa vigente per le aree protette, ossia della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Viene, altresì, stabilito che il piano dev'essere adottato contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria. Tale piano, appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, sarà trasmesso, dalle singole comunità montane alle rispettive amministrazioni provinciali per l'approvazione che dovrà avvenire entro 120 giorni e s'intende approvato decorso il termine suindicato (il silenzio costituisce assenso). Solo nel caso di osservazioni, le comunità montane provvederanno, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, ad adottare gli eventuali provvedimenti. Viene, infine, stabilito al comma 7 dell'art. 9 che ciascuna comunità montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento della singola provincia e ad esso i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

Il successivo articolo 10 sancisce che la Comunità montana, approvato il programma operativo annuale, lo trasmette alla Regione che provvederà a finanziarlo con i fondi previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 93 ed anche con i mutui appositamente contratti in base alla legislazione vigente con il concorso della Comunità Europea, della Regione, della Provincia e dei Comuni facenti parte dell'Ente comunitario. Viene precisato, infine, che i fondi assegnati alla Regione, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e tutti quelli allo stesso fine destinati al bilancio regionale, verranno ripartiti, con deliberazione della Giunta regionale, fra le comunità montane per il 60 per cento in rapporto diretto alla superficie territoriale e per il 40 per cento in rapporto diretto alla popolazione censita.

La parte più qualificante della nuova legge regionale della Campania, in attesa del VISTO del Commissario di Governo e quindi della promulgazione della legge medesima da parte del Presidente della Giunta, è sancita nell'art. 12 che, richiamando un articolo dello statuto regionale che prevede la delega agli enti locali (e le comunità montane sono enti locali costituite con leggi regionali fra comuni montani e parzialmente mon-

tani della stessa provincia, art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142) ribadisce che la regione può delegare alle comunità montane funzioni amministrative di competenza propria e sub-delegare quelle attribuite con legge statale.

Con questo articolo, dopo aver richiamato l'art. 3 della precitata legge n. 142 del 1990 — che stabilisce i rapporti fra Regioni ed Enti Locali — viene affermato che la regione Campania favorisce in base a parametri di efficacia, efficienza ed economicità, l'attribuzione o la delega di funzioni alle comunità montane da parte della Provincia e dei comuni singoli o associati attraverso idonei meccanismi di incentivazioni, garantendo il funzionamento integrale della spesa necessaria ai sensi dell'art. 54 della predetta legge 142 laddove è sancito che le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

In questo articolo, inoltre, viene stabilito che i comuni possono delegare alle comunità montane le funzioni concernenti l'elaborazione dei progetti di sviluppo sovracomunali, la gestione di servizi sovracomunali o comuni associati e la pianificazione urbanistica. Viene, infine, previsto che i comuni montani della medesima zona omogenea possono organizzare l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei diversi settori di competenza, a livello delle rispettive comunità montane e che a tal fine i consigli comunali approvino un disciplinare tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con gli stessi comuni, con il quale dovrà stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e le Comunità montane.

Il nuovo ordinamento delle comunità montane ha sancito, come è stato scritto innanzi, la costituzione di 27 comunità montane, tre in più rispetto alla vecchia normativa del 1974 e pertanto il legislatore regionale con l'art. 15 ha regolato il problema della istituzione delle nuove comunità montane. Con questo articolo è previsto che i consigli comunali dovranno nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale della comunità e quindi comunicarli al Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ed in caso di non ottemperanza, viene applicato il disposto di cui all'art. 32, comma 2, lett. n) e l'art.

36, comma 5 della legge n. 142 del 1990, così come sostituito dall'art. 13, comma 5 bis della legge 25 marzo 1993, n. 81.

I consigli generali dei nuovi enti comunitari, entro i successivi trenta giorni, sono convocati dal Presidente della Giunta Regionale presso le rispettive Provincie e sotto la presidenza del consigliere più anziano di età, provvederanno alla convalida degli eletti e successivamente alla elezione del Presidente e quindi della Giunta Esecutiva costituita dallo stesso Presidente e da un numero pari di assessori che non può superare il quinto dei consiglieri assegnati alla stessa comunità sulla base di una lista sottoscritta, unitamente al programma, da almeno un terzo dei consiglieri stessi.

Il riordino territoriale delle comunità in Campania ha comportato l'esclusione dal numero di comuni montani di grossi centri urbani, sia perché avevano una popolazione superiore ai 40.000 abitanti (Cava dei Tirreni e Nocera Inferiore), sia perché pregiudicavano l'omogeneità geografica e socio-economica e comunque pur essendo parzialmente montani, la popolazione residente nel territorio montano era inferiore al 15% della popolazione complessiva (Eboli, Pontecagnano e Sarno). Sono stati inclusi, invece, altri comuni che, vuoi per contiguità territoriale, vuoi per le caratteristiche dell'economia agricola, vuoi per i parametri altimetrici avevano tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento di comuni montani. È il caso dei comuni di **Luogosano**, **Paternopoli** e **Taurasi** inseriti nella comunità del Terminio-Cervialto ove sono stati aggregati i comuni di **Calabritto**, **Caposele** e **Senerchia** che, a loro volta, sono stati scorporati dalla comunità dell'Alto e Medio Sele in provincia di Salerno; è il caso dei comuni di **Aiello del Sabato**, **Altavilla Irpina**, **Capriglia Irpina**, **Grottolella**, **Montefalcione**, **Montefredante** e **Montemiletto** nella comunità del Partenio, dalla quale sono stati scorporati tutti i comuni facenti capo alla provincia di Benevento; è il caso dei comuni di **Carbonara di Nola**, **Casamarciano**, **Liveri**, **Palma Campania**, **Sanpaolo Belsito** e **Tufino** che sono entrati a far parte della nuova comunità della zona del **Montedonico-Tribucco**, in provincia di Napoli, cui sono stati aggregati i comuni di **Roccarainola** e **Visciano** che sono stati scorporati dalla comunità del Vallo di Lauro e Baianese, alla quale sono stati aggregati i comuni di **Domicella**, **Pago del Vallo di Lauro** e **Sperone** in provincia di Avellino; è il caso, inoltre,

dei comuni di **Contrada e Cesinali** che sono entrati a costituire la nuova comunità montana della zona Serinese-Solofrana, in provincia di Avellino, con i comuni di **Forino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Santa Lucia di Serino, Sanmichele di Serino, Santo Stefano Del Sole, Serino e Solifra**, tutti della provincia di Avellino che sono stati scorporati dalla comunità della zona della Valle dell'Jrno in provincia di Salerno ove sono stati aggregati i comuni di **Bra-cigliano e Calvanico**; è il caso, infine, della costituzione della nuova comunità montana dei Monti Picentini, in provincia di Salerno, con l'inclusione in essa dei comuni di **Castiglione dei genovesi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte** cui sono stati aggregati i comuni di **Acerno, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana e Olevano sul Tusciano** che sono stati scorporati dalla comunità montana del **Terminio-Cervialto**, che ha sede in

provincia di Avellino, nel comune di **Montella**.

Nelle comunità montane della provincia di Benevento i comuni di **Api-ce e Sant'Arcangelo Trimonte** sono stati aggregati alla comunità del **Fortone**, il comune di **Casalduni** nella comunità dell'Alta Tammara, i comuni di **Arpaia, Forchia, Melizzano, Montesarchio, Pannarano e Paolisi** nella comunità della zona del **Taburno** ed il comune di **Guardia Sanframondi** nella comunità della zona del **Titerno**.

Nelle comunità montane della provincia di Caserta, infine, i comuni di **Baia e Latina, Castelsasso e Piana di Alvignano** sono stati inclusi nella comunità della zona di **Montemaggiore**, mentre i comuni di **Marzano Appio, Tora e Picilli** sono andati a far parte della comunità della zona di **Monte Santa Croce**.

La nuova normativa regionale rilancia le comunità montane della Campania, sia attraverso la riduzione della durata del mandato consiliare da 5 a 4 anni, in applicazione

della legge 81/93, sia con la riduzione del numero degli assessori: avremo, necessariamente, giunte esecutive più snelle. Ai sensi e agli effetti di questo nuovo ordinamento tutte le comunità montane dovranno rivedere e modificare il proprio statuto, mentre quelle di nuova istituzione, con l'elaborazione dello Statuto dovranno stabilire con la sede della comunità, le norme fondamentali per l'organizzazione del nuovo ente comunitario. Tutte le comunità montane dovranno, nel contempo, determinare le attribuzioni degli Uffici e del personale attuando i principi e le norme contenuti nella legge 142/90, nel D.P.R. n. 347 del 25 giugno 1983 e nel Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Si confida che cambiando la geografia delle comunità in Irpinia, nel Sannio, in Terra di Lavoro, nel Napoletano e nel Salernitano, si apra una fase di concrete realizzazioni per le comunità della Campania. ■

Eduardo Racca

LEGGE DELLA CAMPANIA: È MANCATO "IL CONTRIBUTO DEL PRIMO CHE PASSA"...

Il numero delle Comunità montane subisce un incremento di tre unità, passando dalle 24 esistenti alle 27 create dalla nuova legge. I Comuni membri registrano un incremento ancora più elevato (erano 296 sono 341), in barba a tutti i limiti imposti dall'art. 28 della 142.

La Regione Campania partorisce nuovi enti montani che, alla stregua di una madre snaturata, abbandona al loro destino. È dal 1993, infatti, che inopinabilmente dimentica di somministrare alle Comunità montane gli alimenti. In tale anno prima stanziò nel proprio bilancio di previsione (approvato il 7 giugno 1993) la somma di un miliardo e mezzo quale contributo per spese di funzionamento, poi, il 27 dicembre, pentita di tanta

generosità, stornò tale somma, con legge di variazione, a favore di iniziative metropolitane, dimenticando che su quelle risorse gli enti avevano già assunto impegni. Più coerente è stato l'atteggiamento tenuto nel 1994, dove il bilancio regionale, a scampo di equivoci e di illusioni, non registra alcuno stanziamento.

Nel nuovo ordinamento regionale nessun riferimento viene fatto alla recente legge sulle aree montane n. 97/1994, anche se non sono pochi né di poco conto gli interventi per i quali tale legge quadro fa rinvio all'emanazione di provvedimenti regionali (si vedano in particolare gli artt. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23 e 24). Né è dato conoscere quanti rappresentanti dovranno eleggere i Comuni parzialmente montani superiori ai 5.000 abitanti, perché molto semplicemente, il legislatore regionale se ne è dimenticato (art. 6 - 2° comma). Ma la cosa più strava-

gante è che "l'assemblea costituente", quella cioè chiamata a deliberare il nuovo statuto, è composta, nella maggioranza dei casi, da consiglieri che sono al termine del loro mandato. Lo statuto, quindi, una volta approvato, sarà consegnato ai consiglieri che saranno eletti nella primavera nel prossimo anno, i quali, proprio perché portatori di interessi e valori diversi, potrebbero avvertire immediatamente l'esigenza di modificarlo. Come se non bastasse, la tempistica delle varie procedure, che la legge regionale attiva, rischia di portare al rinnovo degli organi di governo qualche giorno prima della indicata tornata elettorale del 1995. Sarebbe stato più saggio, dal momento che il termine di un anno fissato dall'art. 61 della 142 per il riordino regionale delle Comunità montane è abbondantemente trascorso da più di un biennio, far coincidere l'entrata in vigore della nuova legge

L'autore è Presidente dell'ANASCOM e Segretario generale della Comunità montana Monte Santa Croce (CE)

con l'insediamento dei consigli comunali scaturenti dalle elezioni del prossimo anno. I nuovi amministratori avrebbero certamente profuso maggiore entusiasmo e conferito maggiore slancio all'azione di rifondazione delle Comunità montane rispetto ai loro predecessori; entusiasmo e slancio già sopiti dal notevole ritardo con cui le Regioni stanno estendendo alle Comunità montane il processo riformatore attivato dalla 142.

L'errore commesso nella formulazione della norma contenuta nell'8° comma dell'art. 6, che inspiegabilmente si differenzia dalla formulazione del 2° comma dell'art. 15, che pure disciplina un'identica fattispecie, creerà ostacoli insormontabili qualora dovessero verificarsi inadempienze dei consigli comunali nell'eleggere i propri rappresentanti.

A rendere instabile l'assetto politico delle Comunità montane contribuiranno, oltre al consueto rinnovo diacronico dei consigli dei Comuni membri in dipendenza di tornate elettorali sfalsate, anche le disposizioni contenute nell'art. 8 (l'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'automatico scioglimento del consiglio e la nomina del commissario) e nell'art. 7 che, prevedendo un numero di assessori inferiore al numero dei Comuni associati, porterà, in mancanza di un sistema elettivo in grado di eleggere esecutivi ispirati da una visione di sintesi degli interessi delle collettività, a soluzioni di rotazione degli assessori nelle giunte. Rimanendo in tema di organi, è preclusa (sempre dall'art. 7) la possibilità di nominare assessori esterni ai consigli, facendo così rimanere fuori dalla porta delle Comunità montane una

innovazione che sta dando esiti soddisfacenti presso gli altri enti locali.

Al personale (art. 13) si applicano i desueti principi e le superate norme contenute nel D.P.R. n. 347/1983, immemori del fatto, che nel frattempo, altri due contratti hanno interessato il personale degli enti locali, peraltro abbondantemente scaduti: il 268 del 1987 ed il 333 del 1990. Evidentemente l'orologio contrattuale della Regione Campania si è fermato all'83 e da allora, per mera dimenticanza, nessuno ha provveduto ad aggiustarlo o a sostituirlo.

Abbondano nella legge i meri rinvii agli istituti dettati dalla 142 per i Comuni e le Province, mentre è estremamente limitato il numero delle norme disciplinanti gli aspetti specifici riguardanti le Comunità montane.

Le insensatezze e le inesattezze che emergono dalla lettura della l.r. 1° settembre 1994, n. 31 portano ad affermare che è mancato nell'adottare il nuovo ordinamento delle Comunità montane in Campania quello che Einaudi considerava l'insostituibile *"contributo del primo che passa"*. *"Il primo che passa — scriveva l'insigne statista — è quello che ha visto bene una cosa, una cosa sola, la cosa che egli ha vissuto, che ha sentito, per cui ha sofferto; e quando viene alla luce un disegno di legge ne rileva gli errori, le imperfezioni, le lacune"*. Riferiscono, però, le cronache che, per quegli imprevedibili scherzi del destino, quando fu discussa ed approvata la legge sulle Comunità montane, dalle parti di S. Maria La Nova, sede del consiglio regionale della Campania, non si trovò a passare alcun *"montanaro"*. ■

falciano, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Ospedaletto d'Alpino, Pietrastornina, Roccabascera, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni.

3) Comunità Montana Zona Serinese-Solofrana:

Contrada, Forino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra, Cesinali;

4) Comunità Montana Zona del Terminio Cervialto:

Aiello del Sabato, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Luogosano, Montella, Montemarano, Nusco, Paternopoli, Salza Irpina, San Mango sul Calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Taurasi, Volturara Irpina.

5) Comunità Montana Zona dell'Ufita:

Ariano Irpino, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli, Flumeri, Frigento.

6) Comunità Montana Zona Vallo di Lauro e Balanese:

Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano.

B) PROVINCIA DI BENEVENTO

7) Comunità Montana Zona Alto Tammaro:

Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Morcone, Reino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Casalduni.

8) Comunità Montana Zona del Fortore:

Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte.

9) Comunità Montana Zona del Taburno:

Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, For-

Legge Regionale 1° Settembre 1994, n. 31 "Nuovo Ordinamento delle Comunità Montane"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. A norma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono costituite le seguenti Comunità Montane tra Comuni montani e parzialmente montani appartenenti alla stessa pro-

vincia così come appresso individuati:

A) PROVINCIA DI AVELLINO

1) Comunità Montana Zona Alta Irpinia:

Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi.

2) Comunità Montana Zona del Partenio:

Altavilla Irpina, Capriglia, Cervinara, Grottolella, Mercogliano, Monte-

chia, Frasso Telesino, Moliano, Panarano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano, Melizzano, Montesarchio.

10) Comunità Montana Zona del Titerno:

Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Pontelandolfo, San Lorenzello, San Lupo, San Salvatore Telesino, Ponte.

C) PROVINCIA DI CASERTA:

11) Comunità Montana Zona del Matese:

Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Lettino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Valle Agricola.

12) Comunità Montana Zona Monte Maggiore:

Alvignano, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monteverna, Pietramelara, Pontelatone, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Baia e Latina, Castel di Sasso.

13) Comunità Montana Zona Monte S. Croce:

Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Torra e Piccilli.

C) PROVINCIA DI NAPOLI

14) Comunità Montana Zona Montedonico-Tribucco:

Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Belsito, Tufino, Vi-sciano.

15) Comunità Montana Zona Penisola Sorrentina:

Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense.

D) PROVINCIA DI SALERNO:

16) Comunità Montana Zona degli Alburni:

Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Siccignano degli Alburni.

17) Comunità Montana Zona ALENTO Monte Stella:

Castellabate, Cicerale, Laureana

Cilento, Lustra, Montecorice, Oglia-stro Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Tor-chiara, Casalvelino.

18) Comunità Montana Zona Alto e Medio Sele:

Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Lavia-no, Oliveto Citra, Santomenna, Valva.

19) Comunità Montana Zona Bussento:

Casaletto Spartano, Caselle in Pit-tari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Torto-rella, Vibonati.

20) Comunità Montana Zona del Calore Salernitano:

Albanella, Altavilla Silentina, Cam-pora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trenti-nara, Valle dell'Angelo.

21) Comunità Montana Zona del Gelbison e del Cervati:

Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, No-vi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania.

22) Comunità Montana Zona Monti Picentini:

Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Pia-na, Montecorvino Pugliano, Monte-corvino Rovella, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Mango Piemonte.

23) Comunità Montana Zona dell'Irno:

Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pel-lezzano, Siano.

24) Comunità Montana Zona Lam-bro e Mingardo:

Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pi-sciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca.

25) Comunità Montana Zona Peni-sola Amalfitana:

Amalfi, Atrani, Cetrara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Mi-nori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Sca-la, Tramonti, Vietri sul Mare.

26) Comunità Montana Zona del

Tanagro:

Auletta, Buccino, Caggiano, Palo-monte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno.

27) Comunità Montana Zona Vallo di Diano:

Atena Lucana, Buonabitacolo, Ca-salbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padu-la, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.

ART. 2

1. L'attività delle Comunità Montane quali Enti Locali — ai sensi del 1° comma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 — e con personalità giuridica di diritto pubblico — ai sensi del 1° comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1972, n. 1102 — è disciplinata dalla presente legge regionale.

ART. 3

1. Le Comunità Montane adottano il proprio statuto entro e non oltre 180 giorni dalla loro costituzione con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimità del Comitato regionale di Controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

3. Con la sua entrata in vigore, il Consiglio Generale della Comunità, nella sua prima seduta da convocarsi non oltre il trentesimo giorno dalla entrata in vigore dello Statuto, procede alla elezione ex novo del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Revisore dei Conti, nell'osservanza delle norme della presente legge e dello Statuto.

ART. 4

1. Lo Statuto della Comunità contiene tra l'altro:

- a) la determinazione delle funzioni della Comunità in relazione alla vigente legislazione;
- b) la sede e la denominazione della Comunità;

- c) la ripartizione delle attribuzioni fra il Consiglio, la Giunta Esecutiva e il Presidente quali organi della Comunità;
- d) il numero dei componenti la Giunta, oltre il Presidente;
- e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi della Comunità;
- f) le modalità di sostituzione del Presidente nei casi di assenza e di impedimento dello stesso;
- g) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della Comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;
- h) le modalità di elezione del Revisore dei Conti;
- i) le norme generali da osservare nella redazione e approvazione dei regolamenti di competenza della Comunità;
- l) la possibilità di attivarsi come gestore di servizi comunali secondo le forme più opportunamente indicate dagli artt. 22 e 23 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;
- m) le forme di collaborazione con Comuni, Province ed Enti Parco.

ART. 5

1. Gli organi della Comunità Montana sono:

- a) il Consiglio Generale;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente.

ART. 6

1. Il Consiglio Comunitario è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli Comunali nel proprio seno.

2. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ma il cui territorio sia totalmente montano, sono rappresentati da 5 Consiglieri Comunali. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono rappresentati da 3 Consiglieri Comunali.

3. I rappresentanti in seno alla Comunità Montana sono attribuiti: tre alla maggioranza e due alla minoranza — nei comuni cui spettano cinque delegati —, due alla maggioranza ed uno alla minoranza — nei Comuni cui spettano tre delegati.

4. Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazioni separate tra i Consiglieri eletti nelle liste che sono risultate maggioranza nelle consultazioni co-

muni e tra quelli eletti nelle liste che sono risultate minoranza.

5. Il Consiglio Comunitario dura in carica quattro anni.

6. I rappresentanti di ogni Comune sono rinnovati in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Comunale.

7. Ciascun Consiglio Comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Comunitario entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.

8. In caso di inottemperanza si applica il disposto di cui all'art. 32, comma 2, lettera n), e art. 36, comma 5 bis, legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, rispettando comunque la rappresentanza delle minoranze così come al comma 3 del presente articolo.

9. Per la elezione dei componenti del Consiglio Generale della Comunità Montana ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

10. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

11. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o di scadenza elettorale dello stesso, il Consiglio comunale rinnovato provvederà alle nuove nomine.

12. I rappresentanti in seno alla Comunità Montana precedentemente eletti restano in carica fino alla nomina dei nuovi eletti e continuano a svolgere le loro funzioni negli organi in cui sono stati eletti.

ART. 7

1. Il Consiglio Generale della Comunità elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta Esecutiva con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto.

2. La Giunta esecutiva della Comunità è composta dal Presidente della stessa Comunità e da un numero pari di Assessori, stabilito dallo Statuto, comunque non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla stessa Comunità, con facoltà di arrotondamento all'unità, per eccesso, al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore al limite inanzi previsto.

ART. 8

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta Esecutiva.

2. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta, non comporta la dimissione

degli stessi.

3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 9

1. La Comunità Montana per il raggiungimento delle sue finalità adotta il piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed i relativi programmi annuali di attuazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni triennio e di ogni anno.

2. Il piano ricomprende tutte le opere e gli interventi che la Comunità Montana intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, costituendo l'unitario strumento di programmazione della sua attività.

3. A detto piano devono essere ricordati gli interventi speciali che la Comunità Montana intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative della CEE.

4. Il piano deve essere adottato contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria previsti dalle vigenti norme e viene aggiornato in raccordo ad essi.

5. Appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione e di aggiornamento del piano, la Comunità Montana lo trasmette alla Provincia per l'approvazione, che dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni. Il piano si intende approvato decorso il termine suindicato.

6. Nel caso di osservazioni la Comunità Montana provvederà nel termine di 30 giorni dalla ricezione ad adottare gli eventuali provvedimenti.

7. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale, concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento e ad esso i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi del 6° comma, art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. La Comunità Montana adotta i piani pluriennali tenuto conto della normativa vigente per le aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ART. 10

1. La Comunità Montana approva annualmente i programmi operativi previsti dall'art. 29, terzo comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, e li trasmette alla Regione per gli adempimenti di cui ai successivi commi.

2. Il piano pluriennale ed i relativi programmi di esecuzione vengono finanziati con i fondi previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 93, e da leggi speciali, nonché con mutui appositamente contratti in base alla vigente legislazione, e con il concorso della CEE, della Regione, della Provincia, dei Comuni membri o da altre fonti di finanziamento.

3. La Regione determina nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori integrando e coordinando i finanziamenti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali, regionali e normative della CEE, e destinati allo sviluppo delle zone montane.

4. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni e quelli allo stesso fine destinati dal bilancio regionale sono ripartiti tra le Comunità Montane, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in base ai seguenti parametri:

- a) 60% in rapporto diretto alla superficie del territorio;
- b) 40% in rapporto diretto alla popolazione censita.

5. Alla determinazione della ripartizione, in conformità dei parametri precedenti, provvede annualmente con propria deliberazione la Giunta Regionale.

ART. 11

1. Per l'esecuzione del piano le Comunità Montane promuovono la stipula, con gli enti interessati, di accordi di programma che dovranno prevedere tempi e modi di realizzazione delle opere e degli interventi, definendo altresì le forme di partecipazione finanziaria.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le Comunità Montane possono stipulare tra loro, con le Province, con i Comuni membri, con altri Enti, nonché con Enti parco, apposite convenzioni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ART. 12

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12

dello statuto, può in applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delegare alle Comunità Montane funzioni amministrative di competenza propria e sub-delegare quelle attribuite con legge statale.

2. La Regione, inoltre, favorisce, in base a parametri di efficacia, efficienza ed economicità, l'attribuzione o la delega di funzioni alle Comunità Montane da parte della Provincia e dei Comuni singoli o associati, attraverso idonei meccanismi di incentivazione garantendo il finanziamento integrale della spesa necessaria, ai sensi dell'art. 54, 12° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I Comuni possono delegare alle Comunità Montane le funzioni concernenti:

- a) elaborazione di progetti di sviluppo sovracomunali;
- b) gestione di servizi sovracomunali o comunali associati;
- c) pianificazione urbanistica.

4. I Comuni montani della medesima zona omogenea possono organizzare l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione di servizi comunali, nei diversi settori di competenza, a livello della rispettiva Comunità Montana.

5. A tal fine i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, definito dalla Comunità Montana, d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità Montana.

ART. 13

1. Si applicano alle Comunità Montane le disposizioni della legge regionale concernente la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, nonché le norme sul controllo degli organi e degli atti previsti dagli artt. 39 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari, le Comunità Montane attuano i principi e le norme contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nel D.P.R. n. 347 del 25 giugno 1983, e nel decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE IN SARDEGNA

In attesa di conoscere le deliberazioni delle Regioni per la piena applicazione delle norme della legge di riforma degli Enti locali n. 142/90 e della recente legge per le zone montane n. 97/94, nonché in taluni casi della legge 25/3/93 n. 81, dobbiamo registrare alcuni casi nei quali "in attesa del riordino delle Comunità montane previsto dalla legge n. 142/90.." di fatto alcune regioni hanno aggirato l'impegno sopra richiamato ponendo serie difficoltà al regolare funzionamento delle comunità montane.

Come segnalato nella nota di D. Clementi sul n. 6/94 di questa rivista, in Umbria la Regione ha deciso, con effetto immediato, per la nomina di "esterni" al consiglio comunale quali rappresentanti dei Comuni nelle Comunità, e quindi anche nelle Giunte delle stesse Comunità, nonché la riduzione del numero dei rappresentanti dei comuni, che ora saranno tre per ciascuno (il sindaco e due consiglieri di cui uno della minoranza).

In Sardegna le recenti elezioni regionali hanno ritardato la discussione della legge di revisione delle Comunità montane, pur in presenza di articolate proposte della Delegazione UNCEM e di gruppi consiliari, per cui è stata approvata la "leggina" 29 aprile 1994, n. 19, che stabilisce quanto segue:

"I membri della Giunta, esclusi i vice presidenti, possono essere anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere nei Comuni facenti parte della Comunità".

La legge regionale 3/6/75 n. 26 sulla costituzione e funzionamento delle Comunità montane, all'art. 9 stabiliva che la Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza e dai membri eletti dal Consiglio, determinati con norma statutaria, da tre a nove, "da eleggersi con voto limitato a due terzi, in modo da favorire la rappresentanza delle minoranze". Ora sarà possibile, senza limitazioni numeriche, eleggere "esterni" al Consiglio quali membri delle giunte comunitarie.

Gi.Pi.

ART. 15

1. Per le Comunità Montane di nuova istituzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana.

2. In caso di inottemperanza, si applica il disposto di cui all'art. 32, secondo comma, lettera n), ed art. 36, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 13, comma 5bis legge 25 marzo 1993, n. 81.

3. I Consigli si riuniscono entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, su convocazione del Presidente della Giunta Regionale. A tal fine le nomine devono essere comunicate alla Presidenza della Giunta medesima da parte dei Sindaci dei Comuni.

4. Come primo atto il Consiglio Generale della Comunità Montana, presieduto dal Consigliere più anziano per età, procede alla convalida degli eletti e alla nomina del Presidente della Giunta, nei limiti numerici di cui all'art. 7 della presente legge, ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla base di una lista sottoscritta, unitamente al programma, da almeno un terzo dei consiglieri stessi.

5. Nei casi in cui la delimitazione territoriale delle zone omogenee di cui all'art. 1 della presente legge, risulti invariata rispetto alla determinazione stabilita dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3 "Istituzione delle Comunità Montane in Campania", gli organi della Comunità Montana restano in carica per la durata prevista per gli stessi, fermo restando l'obbligo di adottare lo statuto secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

6. Nei casi in cui la delimitazione territoriale delle zone omogenee di cui all'art. 1 della presente legge, rispetto alla delimitazione stabilita dall'art. 1 della legge regionale n. 3 del 14 gennaio 1974, determini lo scorporo o l'integrazione d'uno o più Comuni da una Comunità Montana, l'Assemblea è conseguentemente decurtata o integrata dei rappresentanti dei Comuni che risultino scorporati o integrati.

ART. 16

1. Il Presidente della Giunta Regionale provvede con propri decreti ed avvalendosi, eventualmente, di Commissari ad acta, a disciplinare i rapporti finanziari, patrimoniali, relativi al personale e alle funzioni proprie e

NUOVA MISURA DELLE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL TRIENNIO 1994-1996

Pubblichiamo il decreto del Ministero dell'Interno (G.U. n. 219 del 19/9/94) che ha rivisto le indennità spettanti agli amministratori locali ai sensi della legge n. 816/85, accordando un incremento massimo del 10% per ciascun anno del triennio 1994-1996.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 luglio 1994.

Aggiornamento delle indennità spettanti agli amministratori locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante disposizioni in tema di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali;

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in base al quale i limiti massimi delle indennità previste dalla legge stessa sono, all'inizio di ogni triennio, aggiornati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il primo aggiornamento, come prescritto dal citato art. 15, secondo comma, ha avuto luogo dal 1° gennaio 1988 per il triennio 1988-1989-1990, con decreto in data 11 aprile 1988, e che il secondo aggiornamento ha avuto luogo dal 1° gennaio 1991 per il triennio 1991-1992-1993, con decreto in data 2 aprile 1991;

Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento per il triennio 1994-1995-1996;

Visti gli indici rilevati dall'ISTAT per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui alle norme sopraindicate;

Ritenuto che tale aumento, ai sensi del terzo comma del citato art. 15, non può, comunque, eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio;

Decreta:

I limiti massimi delle indennità previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come aggiornati dal decreto in data 11 aprile 1988 e dal decreto in data 2 aprile 1991, sono aumentati nella misura complessiva del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1994 e per il triennio 1994-1995-1996.

Roma, 4 luglio 1994.

Il Ministro dell'interno
Maroni

p. Il Ministro del tesoro
Cicu

delegate delle Comunità Montane interessate da modificazioni territoriali.

ART. 17

1. La legge regionale 14 gennaio 1974 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata, così come ogni altra disposizione legislativa regionale incompatibile con le norme della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della Comunità

Montana cessa di avere efficacia lo Statuto previgente e sono abrogate le relative leggi regionali di approvazione, di modifica o integrazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
1° settembre 1994

Grasso

FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA: LA LEGGE DEL PIEMONTE

Legge regionale 29 agosto 1994, n. 37
Istituzione del fondo regionale per la montagna

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1
Finalità

1. La Regione concorre al finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo e dei programmi annuali operativi approvati dalle Comunità Montane.

2. I finanziamenti, di cui al comma 1, sono integrativi dei finanziamenti disposti dalle leggi statali e di quelli provenienti dalla Unione Europea.

Articolo 2
Procedure

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni (Ordinamento delle Comunità Montane) e, in particolare, negli articoli 25 (Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico), 26 (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo) e 27 (Programmi annuali operativi).

Articolo 3
Finanziamento

1. Alla copertura finanziaria del "Fondo" si provvede destinando a tale fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, una quota del 10 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.

2. Le disponibilità, di cui al comma 1, vengono iscritte in apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa ed avente la denominazione "Fondo regionale per la montagna".

3. Per l'anno finanziario 1994 la dotazione del capitolo, di cui al comma 2, viene fissata in 4.500 milioni di lire in termini di competenza e di cassa.

4. Agli oneri, di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 27170.

5. Per gli anni finanziari 1995 e successivi la dotazione del "Fondo" è determinata in sede di definizione dell'assestamento di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di

Pubblichiamo il testo della L.R. n. 37/94, con la quale il Piemonte ha istituito un fondo "ad hoc" per le aree montane attingendo i finanziamenti dall'addizionale sul consumo di gas metano.

Ci sembra una legge importante, pur sempre in attesa dell'applicazione della legge 97/94, che potrebbe essere utile punto di riferimento anche per le altre Delegazioni UNCEM.

La Legge del Piemonte è scaturita da un'iniziativa assunta dall'allora Assessore regionale Gallarini durante l'incontro promosso dall'UNCEM a Domodossola nel gennaio scorso con le Comunità montane piemontesi. (vedi "Montagna Oggi" n. 2/1994)

osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 agosto 1994
Gian Paolo Brizio ■

MONTAGNA
OGGI

Abbonarsi a "MONTAGNA OGGI" significa mantenersi aggiornati su tutti gli avvenimenti politici, amministrativi e tecnici che riguardano la montagna italiana.

COMUNITÀ MONTANE:

Abbonate a "MONTAGNA OGGI" i Vostri amministratori e i Vostri tecnici. Molte già lo hanno fatto, sottoscrivendo abbonamenti aggiuntivi rispetto alla copia che spetta di diritto a tutti gli Enti associati. È un modo valido di migliorare l'informazione ed anche di sostenere l'azione dell'Unione; ad esse va il ringraziamento dell'UNCEM con l'auspicio che anche le altre, che ancora non lo hanno fatto, vogliano seguirne l'esempio.

Per abbonamenti: **STIGRA** Editrice
Corso San Maurizio, 14 - 10124 Torino
Tel. (011) 88.56.22 - Conto Corrente Postale 23843105 - Fax (011) 8994927

Il costo dell'abbonamento 1995 (11 numeri) è di Lire 40.000

NUOVA LEGGE PER LE COMUNITA' MONTANE IN VALLE D'AOSTA

Interamente montano il territorio della Regione nella quale continueranno ad operare 8 Comunità montane.

La regione Valle d'Aosta ha approvato una nuova legge (6 maggio 1994, n. 16) per confermare la zonizzazione dell'intera valle con i 74 comuni, tutti interamente classificati montani.

La legge richiama all'art. 1 le leggi statali n. 1102 (1971) e n. 142 (1990) senza riferimento alla nuova legge n. 9/94.

Nel 1973 (LR n. 13) erano state costituite 7 Comunità montane, aumentate ad otto, con distacco dei 4 comuni della zona Walser - Alta Valle

del Ljs: Gressoney-la-Trinité e Saint-Jean, Gaby e Issime, successivamente costituiti autonomamente in Comunità, per difendere e valorizzare la storia e le tradizioni dell'area, che trovasi al confine della Regione con la Francia e con la Valsesia.

L'intero comune capoluogo, conta 326.226 ettari (prima non classificati montani 671 ettari) e la popolazione attuale è di 36.214 unità, mentre quella residente nel primitivo territorio montano era circa il 70%. La popolazione totale della Regione è di 115.938 unità.

Gi.Pi.

Roisan, Gignod, Allein, Doues, Ollomont, Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses;

d) quarta zona, comprendente i comuni di Jovenan, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fenis, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta e Sarre;

e) quinta zona, comprendente i comuni di Valtournanche, Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-Andrè, Torgnon, Chatillon, Saint-Vincent, Emarese, Pontey, Chambave, Saint-Denis e Verrayes;

f) sesta zona, comprendente i comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Verres, Arnad, Issogne, Champdepraz e Montjovet;

g) settima zona, comprendente i comuni di Fontaine-More, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Champorcher;

h) ottava zona, comprendente i comuni di Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime ».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 maggio 1994

VIERIN

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1994, n. 16

Modificazioni alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91

(Norme concernenti le Comunità montane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 22 del 17 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane) è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

Zone omogenee

1. L'intero territorio della regione Val-

le d'Aosta è ripartito, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) e 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), nelle seguenti zone omogenee, determinate in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale:

a) prima zona, comprendente i comuni di Courmayeur, Pré Saint-Didier, la Thuile, Morgex e La Salle;

b) seconda zona, comprendente i comuni di Valgrisenche, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint Georges, Valsavarenche, Cogne, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Saint-Pierre;

c) terza zona, comprendente i comuni di Bionaz, Oyace, Valpelline,

FONDI PER L'AGRICOLTURA E LA FORESTAZIONE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 2 giugno 1994

Approvazione del piano di riparto dei fondi relativi all'anno 1994 tra le regioni, le province autonome e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Pubblichiamo il testo della deliberazione del C.I.P.E. del 2 giugno scorso (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre scorso) ed i relativi allegati A) e C), che consentono di rilevare gli stanziamenti disposti a favore delle diverse Regioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali

in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20%

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE
DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/1986

(milioni di lire)

REGIONI	1	2	3	4
	Art. 3 coefficiente di riparto	Riparto 752/1986	Destinazione regionale fondi prove sementi	Totale riparto 4 = 2 + 3)
Piemonte	5,484	39.632		39.632
Liguria	1,915	13.840	75	13.915
Lombardia	5,821	42.068	210	42.278
Veneto	6,014	43.463	145	43.608
Emilia-Romagna ...	7,748	55.994	380	56.374
Toscana	5,761	41.634		41.634
Umbria	2,708	19.570		19.570
Marche	3,414	24.673	120	24.793
Lazio	7,417	53.602	380	53.982
Abruzzo	6,335	45.782		45.782
Molise	3,678	26.581		26.581
Campania	13,606	98.329		98.329
Puglia	13,742	99.312		99.312
Basilicata	6,801	49.150		49.150
Calabria	9,556	69.060		69.060
Totale	100,00	722.690	1.310	724.000

ALLEGATO C

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE
DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/1986

(milioni di lire)

REGIONI	Art. 6 coefficiente di riparto	Riparto
Piemonte	6,777	6,777
Liguria	2,590	2.590
Lombardia	5,738	5.738
Veneto	3,655	3.655
Emilia-Romagna	5,012	5.012
Toscana	8,533	8.533
Umbria	3,043	3.043
Marche	3,330	3.330
Lazio	9,495	9.495
Abruzzo	8,972	8.972
Molise	3,740	3.740
Campania	10,284	10.284
Puglia	6,568	6.568
Basilicata	8,111	8.111
Calabria	14,152	14.152
Totale	100,00	100.000

del complessivo stanziamento;

Vista la legge n. 538 del 24 dicembre 1993 (finanziaria 1994) ed in particolare la tabella D la quale prevede, per gli interventi programmati in agricoltura, per il 1994 il rifinanziamento della legge n. 752/1986 per un importo pari a lire 1.030 miliardi.

Vista la propria deliberazione del 30 novembre 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1994, con la quale è stato approvato il piano di riparto per l'anno 1994 tra le regioni, le province autonome ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali della somma di lire 1.085 miliardi quali residui relativi all'anno 1992 differiti per effetti delle leggi finanziarie n. 415/1991 e n. 500/1992;

Considerato che la somma di lire 8 miliardi, accantonata con propria delibera 30 novembre 1993 in relazione a quanto poi previsto dall'art. 33, comma 7-bis, del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993 (esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato), risulta sufficiente anche in relazione alla proroga al 31 marzo 1994 dei predetti interventi, disposta da ultimo con l'art. 37 del decreto-legge n. 257/1994, e che non si rende pertanto necessario accantonare per lo scopo ulteriori somme;

Visto l'art. 60 del decreto-legge n. 257 del 29 aprile 1994 che riduce per il 1994 di lire 2 miliardi lo stanziamento, iscritto al cap. 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro "Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale";

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 "Norme urgenti in materia di finanza locale..." che all'art. 20, comma 1, lettera b), ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la nota n. 51296 del 18 marzo 1994 con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di riparto di lire 1.030 miliardi tra le regioni, le province autonome ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che

istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato che sulla proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 752/1986 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che sulla succitata proposta ha espresso il proprio parere in data 14 aprile 1994 la Conferenza Stato-regioni;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato il piano di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alle premesse per l'importo di lire 1.030 miliardi recati dalla legge finanziaria che rifinanzia la legge n. 752/1986 per l'anno 1994.

2. Il suddetto importo di lire 1.030 miliardi ridotto di lire 2 miliardi dal decreto-legge n. 257/1994 citato nelle premesse, è così ripartito:

la somma destinata al finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, determinata in lire 724 miliardi è attribuita così come indicato nell'allegato A;

le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 204 miliardi sono attribuite così come indicato negli allegati B/1 e B/2; (omissis - n.d.r.);

la somma destinata all'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 752/1986, determinata in lire 100 miliardi è attribuita così come indicato nell'allegato C.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero del tesoro ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica, provvede a verificare lo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 752/1986, e trasmette al CIPE i risultati della verifica.

4. Gli allegati sopra indicati costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 2 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 209

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Reiterato il D.L. n. 478/94.

Le proposte dell'UNCCEM al D.L. N. 559/94

La legge 31/1/94, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", all'art. 13, comma 2, estende ai Comuni montani con meno di 5.000 abitanti del centro-nord la normativa di cui alla legge n. 44/86, e successive modificazioni, relativa alla promozione dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Tale norma, di carattere speciale, integra evidentemente l'ambito di applicazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legge in esame, che si riferisce soltanto ai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b come definiti dai regolamenti della Comunità europea, ove trova attuazione la citata legge n. 44/86.

Una diversa interpretazione vanificherebbe peraltro anche il contenuto del terzo comma dell'art. 13 della menzionata legge n. 97, che attribuisce al CIPE la definizione di criteri e procedure applicative per l'estensione contemplata al precedente comma due.

Il meccanismo previsto dal quinto comma del decreto legge 30/9/94, n. 559, che ripropone il precedente D.L. n. 478/94, contempla altresì che, dopo il sessantesimo giorno dalla costituzione della società per l'imprenditorialità giovanile (comma due), la legge 44/86 verrà abrogata unitamente a tutte le norme dalla medesima richiamate, influenzando pertanto sulla stessa legge n. 97/94 summenzionata.

Al fine di assicurare la concreta applicabilità dell'art. 13 della citata legge n. 97/94, si propone pertanto l'accoglimento del seguente emendamento, volto a salvaguardare quei comuni montani inferiori ai 5.000 abitanti non ricompresi nell'obiettivo 5b:

all'art. 1, comma uno, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "... e dai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non inclusi nell'obiettivo 5b".

UFFICI DI STATISTICA: SOLLECITAZIONE DELL'ISTAT AI PICCOLI COMUNI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Circolare 8 agosto 1994, n. 1/Sistan.

Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Ai sindaci dei comuni

Il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, assegnava ai comuni un termine di sei mesi per la istituzione, anche in forma associata, di un ufficio di statistica (art. 3) al quale affidare i compiti previsti dall'art. 6 dello stesso decreto.

Successivamente, il quadro normativo è stato completato con l'emanazione delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, numeri 1 e 2 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991), n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992) e n. 7 (Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993). **Quest'ultima, regolamentando l'organizzazione degli uffici di statistica in forma associata**, fornisce le indicazioni normative necessarie per dare completa attuazione al disposto del citato decreto 322/1989. Molte amministrazioni comunali, tuttavia, risultano ancora sprovviste di una struttura dedicata all'assolvimento della funzione statistica.

Il completamento del Sistema statistico nazionale per la rete territoriale è di estrema importanza per diffondere l'informazione statistica nel Paese e per corrispondere alle esigenze espresse dagli stessi enti territoriali, in ragione anche del crescente volume di compiti ad essi assegnati. Soltanto la presenza di una struttura specificamente rivolta alla funzione statistica può consentire lo sviluppo di professionalità adeguate ai compiti da assolvere, garantire la tempestività e qualità dell'informazio-

La Gazzetta Ufficiale del 17/8/94 ha pubblicato la circolare dell'ISTAT riprodotta integralmente in calce, con la quale vengono aggiornate le direttive per l'istituzione nei Comuni degli Uffici di statistica, a norma del Dlgs n. 322/89.

Con specifico riferimento ai piccoli comuni, presso i quali l'istituzione di detto Ufficio ha incontrato sinora notevoli difficoltà, l'ISTAT raccomanda — ove non sia possibile la costituzione in forma autonoma — l'utilizzo della forma associata, tramite apposita convenzione con altri soggetti. Tale possibile soluzione era stata a suo tempo caldeggiata dall'UNCEM, la quale aveva proposto nei territori montani l'utilizzazione della Comunità montana come ente di riferimento per i piccoli comuni.

ne e il rispetto del segreto statistico, la cui tutela deve essere assicurata anche nei riguardi di altri uffici della stessa amministrazione, per le rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale.

Le difficoltà segnalate dai comuni in merito alla situazione o riorganizzazione degli uffici di statistica ai sensi della normativa vigente hanno indotto questo Istituto ad emanare la presente circolare i cui contenuti sono stati oggetto di attento esame da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Lo scopo è di fornire chiarimenti in merito agli aspetti organizzativi degli uffici e indicazioni che tengano conto di situazioni di particolare difficoltà, riscontrabili presso i comuni più piccoli.

Forme Organizzative.

I comuni possono organizzare l'ufficio di statistica:

in forma autonoma, istituendo nell'ambito del comune un'apposita struttura per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989 e dalla direttiva n. 2 già richiamata in precedenza, ovvero assegnando tali compiti ad una struttura già esistente, purché rispondente ai requisiti fissati dalla direttiva stessa;

in forma associata, attraverso la stipulazione di una convenzione, anche con altri enti locali, nel rispetto delle indicazioni della direttiva n. 7, pure richiamata in precedenza.

Il ricorso alla forma associata appare particolarmente indicato per i comuni più piccoli che non sono in grado di realizzare autonomamente un ufficio rispettoso dei requisiti organizzativi minimi.

In ogni caso, occorre provvedere con la massima tempestività all'individuazione della struttura cui affidare l'assolvimento della funzione statistica.

Requisiti organizzativi degli Uffici di statistica

Con riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, previsti dalla direttiva n. 2, la cui applicazione risulta aver dato luogo a difficoltà o incertezze, si precisa quanto segue:

Autonomia dell'ufficio di statistica (direttiva n. 2, art. 1)

La costituzione dell'ufficio di statistica come "settore a se stante" può essere realizzata in modo differenziato secondo l'ampiezza demografica del comune. In merito si distinguono tre situazioni:

— comuni con almeno 100.000 abitanti: devono essere dotati di un ufficio con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi, come previsto dall'art. 1, punto 2, della direttiva n. 2. Tale requisito non risulta, peraltro, innovativo rispetto alla normativa precedentemente vigente

(legge 16 novembre 1939, n. 1823);
— comuni da 65.000 a 100.000 abitanti: qualora particolari esigenze organizzative o amministrative non consentano l'istituzione di un ufficio di statistica con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi del comune, è possibile attribuire all'ufficio più funzioni, tra le quali quella statistica, purché quest'ultima abbia carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio deve farsi menzione della funzione statistica, secondo quanto disposto dall'art. 1 della direttiva n. 1;

— comuni con meno di 65.000 abitanti: in deroga al disposto delle direttive numeri 1 e 2, la funzione statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad ufficio comunale preesistente.

Nella individuazione di tale ufficio sono da preferire quelli la cui attività si esplichino nell'esercizio di una funzione che compete al sindaco quale ufficiale di Governo e che sia, per quanto possibile, connessa alla funzione statistica.

Preminenza dell'attività statistica (direttiva n. 1, art. 1)

Al fine di stabilire se la funzione statistica risulti preminente rispetto ad altre funzioni svolte dall'ufficio di statistica, occorre tener presente che l'espressione "attività statistica" non può essere riferita al solo espletamento di rilevazioni statistiche, ma comprende il complesso dei compiti che la normativa (decreto legislativo n. 322/1989 e direttive citate) assegna all'ufficio. Tra questi, sono compresi la promozione e lo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali, l'analisi e la ricerca statistica, la pubblicazione di dati statistici prodotti ed elaborati dall'ufficio.

La complessità delle funzioni attribuite dalla normativa all'ufficio di statistica, in particolare di quelle indicate all'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva n. 2, comporta che tale ufficio possa essere costituito o riorganizzato accorpando più uffici o funzioni eventualmente attribuite ad altri servizi. Fra tali funzioni, si indicano esemplificativamente quelle di studio, programmazione, diffusione di informazioni statistiche ed economiche. Può essere ricompresa nell'ufficio di statistica l'area informatica ed elaborazione dati, almeno per quanto attiene all'assolvimento della funzione statistica. Attività non comprese tra quelle di pertinenza dell'ufficio possono essere presenti, ove ricorrano particolari esigenze organizzative e purché non assumano carattere preminente. Di conseguenza, l'associazione del centro elaborazione dati al

settore statistico risulta compatibile se l'attività espletata dal centro stesso in favore di altri settori, senza la produzione di informazione statistica, non divenga prevalente rispetto al complesso delle funzioni proprie.

Collocazione dell'ufficio

La dipendenza diretta dal sindaco non deve essere intesa in senso assoluto. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha chiarito, nella seduta del 30 marzo 1993, che la funzione statistica rientra tra quelle delegabili da parte del sindaco.

Risorse

Responsabile dell'ufficio di statistica (direttiva n. 2, art. 2).

I requisiti di qualifica e professionalità del responsabile dell'ufficio di statistica debbono essere rapportati al rilievo che l'ufficio assume nell'amministrazione ed alle funzioni che competono al responsabile in base alla normativa vigente.

La direttiva prevede che, in assenza di personale che abbia i previsti requisiti di professionalità, la responsabilità dell'ufficio possa essere affidata ad un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore al quale si dovrà tuttavia assicurare la frequenza a corsi di preparazione statistica, svolti o espressamente riconosciuti dall'ISTAT. In proposito, si chiarisce che l'amministrazione può provvedere alla nomina del responsabile dell'ufficio già prima della frequenza del corso, fermo restando l'obbligo di segnalare la corrispondente esigenza formativa all'ISTAT, a norma dell'art. 4, punto 4, della direttiva n. 1.

Nei comuni con meno di 65.000 abitanti che provvedono ad assegnare la funzione statistica ad altro ufficio preesistente avvalendosi della deroga prevista nella presente circolare, il responsabile di detto ufficio diviene, conseguentemente, responsabile anche della funzione statistica. Rimane l'obbligo di segnalare all'ISTAT le esigenze formative che ne derivano.

Personale dell'ufficio di statistica (direttiva n. 2, punti 3 e 4).

La direttiva non fornisce indicazioni tassative in merito alla numerosità ed alla qualifica del personale da assegnare all'ufficio e ciò in considerazione del diverso rilievo che l'attività statistica può assumere presso i comuni e delle differenti soluzioni organizzative che ciascuna amministrazione può adottare. Anche per ta-

le personale la qualificazione professionale può essere conseguita, ove non sia altrimenti possibile, dopo l'assegnazione all'ufficio di statistica. L'esigenza di formazione da prospettare deve essere adeguata ai compiti che il personale è chiamato ad assolvere.

Attrezzature dell'ufficio di statistica (direttiva n. 1, art. 5)

L'attrezzatura indicata dalla direttiva deve essere assegnata in dotazione all'ufficio di statistica. Presso le amministrazioni più piccole o dotate di risorse limitate, può esserne prevista l'utilizzazione da parte di altri servizi, quando non ne derivi intralcio ai lavori dell'ufficio di statistica. In via provvisoria, può essere quest'ultimo ufficio a ricorrere ad attrezzature in dotazione ad altri, allorché sussistano situazioni locali particolarmente carenti. La mancanza temporanea di attrezzature non può rappresentare motivo per non procedere alla costituzione dell'ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989.

Valutazione delle risorse necessarie

Ciascuna amministrazione deve valutare le risorse necessarie in rapporto alla effettiva entità dell'attività da svolgere.

Al fine di ridurre l'esigenza di nuove risorse da destinare all'attività statistica, la direttiva n. 2 ha espressamente previsto (art. 3, punto 2) la possibilità che alcune fasi delle rilevazioni vengano affidate ad altri uffici della stessa amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'ufficio di statistica su ogni fase del lavoro e la competenza esclusiva a impartire le necessarie istruzioni e a disporre gli opportuni controlli. In particolare, i modelli relativi alle statistiche demografiche, all'edilizia, al conto consuntivo ecc. possono essere compilati dai servizi competenti nel merito (anagrafe, urbanistica, ragioneria, ecc.), purché l'ufficio di statistica assicuri la completezza, correttezza e tempestività delle informazioni raccolte.

Rimane compito esclusivo dell'ufficio di statistica assicurare il coordinamento di tutta l'attività statistica del comune, garantire il rispetto del segreto statistico e validare i dati prodotti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il presidente
Zuliani

MOBILITA' DEL PERSONALE PUBBLICO: LA CIRCOLARE DEL MINISTRO URBANI

Il decreto legislativo 3/2/93 n. 29 e successive modificazioni, innova l'istituto della mobilità e lo conferma quale componente essenziale di gestione delle risorse umane nel settore

pubblico, demandando (v. art. 35) a un successivo regolamento la disciplina dei criteri, delle modalità e delle varie problematiche a esso connesse. Peraltro, pur in vista dell'emanazione del citato regolamento e anche ai fini di dare, con tempestività, attuazione alle disposizioni di legge in materia di trasferimenti di personale di aziende statali in dismissione e di personale risultato eccedente nei comuni con piano di risanamento finanziario approvato, si presenta la necessità di avviare una ricognizione di disponibilità di posti e di eccedenza di personale per attuare una preliminare e limitata fase di mobilità con l'obiettivo di:

a) evidenziare le disponibilità di posti nonché l'esubero di personale in amministrazioni pubbliche;

b) dare sistemazione al personale delle aziende statali in dismissione;

c) dare sistemazione al personale degli enti locali dissestati risultato eccedente a seguito di approvazione del piano di risanamento finanziario;

d) avviare iniziative, all'interno di ciascuna amministrazione, per una più razionale distribuzione territoriale del personale in servizio.

Si intende in tal modo provvedere a dare concreta e immediata risposta a problematiche contingenti, avvalendosi delle già vigenti regole in materia di mobilità, come consentito dall'art. 35 del decreto legislativo n. 29. A proposito, si ricorda che nelle more dell'approvazione del regolamento sulla mobilità previsto dal richiamato art. 35, la mobilità di personale nell'ambito delle amministrazioni pubbliche deve attuarsi nel rispetto dei limiti numerici del comma 8 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, e cioè il 5% delle vacanze per ces-

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30/IX/94 è apparsa la circolare che di seguito pubblichiamo (Circ. 22/9/94, n. 19/94) in materia di "Mobilità di personale fra le pubbliche amministrazioni. Anno 1994", diramata dal Ministro per la Funzione Pubblica, Urbani.

La finalità è quella di una rapida ricognizione dei posti disponibili e degli esuberi di personale, allo scopo — per gli enti locali — di dare sistemazione ai dipendenti dei Comuni dissestati con piano di risanamento finanziario approvato.

szazioni dal servizio dal 1° settembre 1993. Per gli enti locali tale vincolo è da intendersi superato dalle disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492. Infatti, l'art. 2 di detto decreto-legge stabilisce che gli enti locali fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche possono procedere ad assunzioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel limite del 50% dei posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993. Determinate le dotazioni organiche possono effettuare tutte le assunzioni.

Le limitazioni di cui al richiamato comma 8 non si applicano neppure alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Queste deroghe non valgono per gli enti locali che versino in situazioni strutturalmente deficitarie.

In conseguenza, il numero dei posti copribili con mobilità è così individuabile:

— per gli enti locali strutturalmente sani nei limiti del 50% dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1° settembre 1993;

— per i comuni con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti e per i comuni con popolazione superiore non strutturalmente deficitari, che abbiano ridetermi-

nato la dotazione organica sulla base dei carichi di lavoro, si intendono disponibili tutti i posti vacanti: sia per effetto delle cessazioni dal servizio sia come conseguenza della verifica dei carichi di lavoro e rideterminazione delle dotazioni organiche.

— per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si intendono disponibili i posti vacanti comunque determinatisi;

— per tutte le altre amministrazioni pubbliche vale la disposizione del comma 8 dell'art. 3 secondo cui è copribile un numero di posti pari al 5% delle cessazioni dal servizio verificatesi a partire dall'1/9/93.

Pertanto, in questa fase intermedia fra la mobilità volontaria secondo la disciplina prevista dal decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988 e quella dell'emanando decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 29/1993, i posti disponibili vengono individuati sulla base di:

— un semplice calcolo percentuale del 5% applicato alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1993 nel caso di amministrazioni diverse dagli enti locali e camere di commercio;

— del 50% delle cessazioni per gli enti locali che non abbiano effettuato le rideterminazioni delle dotazioni organiche;

— tutti i posti disponibili negli enti locali individuati a seguito della verifica dei carichi di lavoro;

— tutti i posti disponibili nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Negli enti locali e nelle camere di commercio i posti vacanti e disponibili per la mobilità sono quelli risultanti tenuto conto dei concorsi o delle procedure di reclutamento successive al 31 agosto 1993.

Poiché l'applicazione delle percentuali alle cessazioni verificatesi dal

1° settembre 1993 se applicate ai singoli profili potrebbe dare risultati irrilevanti, si consiglia di applicare le stesse percentuali al numero complessivo delle cessazioni.

Le amministrazioni, nel rispetto del numero dei posti così determinato, individueranno le qualifiche e i profili professionali che ritengono opportuno coprire con le procedure di mobilità nonché le reali sedi cui destinare il personale.

Le eccedenze di personale possono derivare:

— per effetto della approvazione del piano di risanamento finanziario dei comuni dissestati;

— per effetto della rideterminazione delle dotazioni organiche con le procedure indicate nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 29970/94/7.518 del 23 marzo

1994;

— per effetto di processi di dismissione, riorganizzazione e privatizzazione di aziende di trasporti municipalizzate o regionalizzate.

L'eventuale trasferimento per mobilità d'ufficio avviene in posti disponibili nell'ambito della regione dell'amministrazione di appartenenza. Si intendono disponibili per mobilità i posti di organico di enti o amministrazioni stabiliti con legge.

Premesso quanto sopra, le amministrazioni in indirizzo dovranno far pervenire a questa presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l'unito prospetto debitamente compilato in ogni sua parte.

La disponibilità di posti verrà pubblicata per essere sottoposta a colo-

ro che si trovino in posizione di esubero ovvero debbano trasferirsi in base a disposizioni della legge di riordino delle amministrazioni di appartenenza all'interno del settore pubblico.

Le disponibilità effettive di posti si ottengono dalle vacanze riportate nella colonna 5 detraendo i posti eventualmente impegnati per bandi di concorso, per concorsi in svolgimento e per le assunzioni da riservare alle categorie protette ex lege n. 482/1968.

La tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti descritti e dei conseguenti momenti attuativi è condizione necessaria per il raggiungimento delle finalità di legge in materia di gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E DIRITTO DI SCIOPERO

Circolare della Funzione Pubblica

La circolare n. 16 del 1°/9/1994 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con la allegata deliberazione del 7 luglio 1994, la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 — nel considerare che *"nell'esperienza consolidata la gran parte delle aziende ed amministrazioni rientranti nel sistema della legge (n. 146/1990) ha preferito segnalare alla Commissione le ipotesi di violazioni allo scopo di subordinare l'irrogazione delle sanzioni alla valutazione negativa della Commissione"* e nel ritenere che *"per una piena attuazione della legge (n. 146/1990) si rende indispensabile una conoscenza adeguata del rapporto esistente fra le valutazioni negative e le sanzioni previste dalla legge"* — ha ravvisato, *"conseguentemente, l'esigenza di avviare un'indagine conoscitiva sul punto, anche nella prospettiva di una Relazione ai*

Presidenti delle Camere ai sensi dell'articolo 13, lett. c), della legge n. 146/1990".

Con la citata Deliberazione del 7 luglio 1994, la Commissione di Garanzia ha, quindi, invitato *"tutte le aziende ed amministrazioni che si rivolgano alla Commissione per segnalare violazioni e chiederne l'intervento, a fornire d'ora in avanti notizie sulle sanzioni adottate o annunciate, indicandone natura ed entità, e precisando i sindacati coinvolti ed il numero dei lavoratori interessati"*.

Per corrispondere alle esigenze manifestate dalla Commissione di Garanzia nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e per corrispondere altresì alle esigenze di trasparenza cui è improntata l'azione della Pubblica Amministrazione, si raccomanda la puntuale e tempestiva attuazione di quanto richiesto dalla predetta Commissione con la Deliberazione del 7 luglio 1994.

Pubblichiamo per opportuna conoscenza degli Enti associati, come richiesto dal Dipartimento per la Funzione pubblica, l'unita circolare relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

A tal fine, le Amministrazioni Pubbliche in indirizzo, che siano state interessate da azioni di sciopero, valutate negativamente dalla Commissione di Garanzia o che abbiano accertato violazioni delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 della legge 146/1990 a carico delle organizzazioni promotrici od aderenti ad azioni di sciopero ed a carico dei dipendenti che abbiano partecipato alle predette azioni di sciopero, vorranno comunicare con ogni urgenza alla Commissione di Garanzia e, per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, le sanzioni adottate e le relative procedure in corso, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, dell'articolo 4 della leg-

ge 146/1990.

Le Amministrazioni Pubbliche in indirizzo vorranno, inoltre, provvedere, "d'ora in avanti", anche per il futuro, al verificarsi dei casi sopra specificati, a comunicare alla Commissione di Garanzia, e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, l'avvio dei procedimenti in argomento per l'applicazione delle sanzioni in precedenza indicate, e l'ulteriore esito degli stessi, riferito anche all'eventuale fase di impugnativa.

Nel segnalare nuovamente l'importanza di corrispondere alle esigenze manifestate dalla Commissione

di Garanzia con la Deliberazione del 7 luglio 1994 e nel richiamare le esigenze di trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, si resta in attesa di un urgente e puntuale adempimento.

I Ministri, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle giunte Regionali e delle Province Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a portare la presente Circolare a conoscenza degli Enti e degli Organismi vigilati ed associati e ad adoperarsi per la urgente e puntuale osservanza.

Il Ministro per la Funzione Pubblica
Giuliano Urbani

La Deliberazione 7/7/1994 della Commissione di Garanzia

PRESO ATTO che, allo stato, non è dato conoscere il seguito avuto dalle valutazioni negative espresse ai sensi dell'art. 13, lettera c), in merito ai comportamenti dei soggetti che proclamano scioperi non conformi, o che vi aderiscono;

PRESO ATTO altresì che questa mancanza di informazioni riguarda anche i casi nei quali, in base alle valutazioni negative, è stata segnalata la sanzione ai sensi dell'art. 4, commi 1), 2) e 3);

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la delibera concernente l'applicazione dell'art. 5, adottata il 21.1.1993;

VISTA la proposta del Prof. Accornero;

PREMESSO che la legge non fa dipendere le sanzioni di cui ai commi 1) e 2) della previa valutazione da parte della Commissione;

CONSIDERATO peraltro che nell'esperienza consolidata la gran parte delle aziende ed amministrazioni rientranti nel sistema della legge ha preferito segnalare alla Commissione le ipotesi di violazione, allo scopo di subordinare l'irrogazione delle sanzioni alla valutazione negativa della Commissione;

CONSIDERATO che per una piena attuazione della legge si rende indispensabile una conoscenza adeguata del rapporto esistente fra le valutazioni negative e le sanzioni previste dalla legge;

RAVVISATA, conseguentemente, l'esigenza di avviare un'indagine conoscitiva sul punto, anche nella prospettiva di una relazione ai Presidenti delle Camere ai sensi dell'art. 13, lett. c), l. n. 146/1990;

INVITA

tutte le aziende ed amministrazioni che si rivolgono alla Commissione

per segnalare violazioni e chiederne l'intervento, a fornire d'ora in avanti notizie sulle sanzioni adottate o annunciate, indicando natura ed entità, e precisando i sindacati coinvolti e il numero dei lavoratori interessati;

DISPONE


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica e a tutte le rappresentanze dei datori di lavoro privati e pubblici.

La presente delibera viene approvata e sottoscritta seduta stante. ■

Consorzio Mostra "Monte Sclavo" - Comune di Nocera Umbra - Via Roma - Nocera Umbra - Umbria

XII MOSTRA MERCATO DEL DAINO E DEI PRODOTTI TIPICI DELLA MONTAGNA

La realtà dell'ambiente appenninico



Colle di Nocera Umbra
16 - 17 - 18 settembre 1994

La locandina della Manifestazione svolta a Colle di Nocera Umbra, di cui parliamo nel servizio a pag. 36

METANIZZAZIONE: prorogato al 10-12-1994 il termine per la presentazione delle richieste di mutuo da parte dei Comuni Montani del Centro-Nord

Pubblichiamo il testo della lettera pervenutaci, su questo argomento, dalla Cassa Depositi e Prestiti:

Sulla base dell'autorizzazione alla concessione dei mutui per metanizzazione di cui alla legge n. 68/93, la Cassa ha fornito adesioni di massima alle richieste pervenute entro il 31.8.94 (Cfr. Punto 3.2.A della Circolare n. 1199/94 per un importo complessivo di Lit. 100.941.490.528), pari a circa il 55 per cento dello stanziamento a disposizione.

Per un completo utilizzo delle disponibilità (risorse residue Lit. 81.629.509.472) si ritiene utile riaprire il termine delle domande, prorogandolo al 10.12.1994.

Entro e non oltre tale data dovranno pervenire alla Cassa le domande, complete della documentazione necessaria (dunque, ove occorra, anche del Piano economico-finanziario già assentito ed approvato), da trasmettersi con raccomandata a.r.

In caso di contestazione farà fede il timbro postale d'arrivo.

Per le caratteristiche soggettive e oggettive dell'intervento si rimanda a quanto previsto al Punto 3.2 della Circolare n. 1199/94, pubblicata su G.U. n. 32 del 9.2.1994 - Serie Generale.

Roma, 26.9.1994

Il Direttore Generale
Giuseppe Falcone

AGRITURISMO E TURISMO DI MONTAGNA: MARCHE E UMBRIA A CONFRONTO

Il 17 settembre scorso, nell'ambito della XII Edizione della "Mostra mercato del daino e dei prodotti tipici della montagna", si è tenuto a Colle di Nocera Umbra (PG) un interessante convegno sul tema "Agriturismo e turismo di montagna: normative, finanziamenti, occasioni di sviluppo nel territorio umbro-marchigiano".

All'incontro, presente tra gli altri l'Assessore umbro all'agricoltura e foreste, Nadia Antonini, hanno partecipato amministratori, dirigenti regionali, esperti ed operatori del settore, riferendo e confrontandosi sulle possibili attività di promozione ulteriore e di sviluppo del comparto agriturismo e turistico nei territori montani di Umbria e Marche, le quali si sono ritrovate per la prima volta a discutere insieme sulla tematica per rinvenire soluzioni ed una comune concertata azione.

Partendo da un'analisi puntuale delle discipline legislative regionali del settore agriturismo, in relazione anche alla legge nazionale n. 730/85 e alla regolamentazione europea, gli intervenuti hanno ampiamente illustrato esperienze avviate, risorse finanziarie a disposizione e le suscettibilità di sviluppo di questo importante comparto per l'economia delle zone montane, sottolineando altresì gli aspetti formali e sostanziali che contraddistinguono l'agriturismo dal turismo rurale e le relative differenziazioni nel regime degli incentivi a tali attività, in armonia con una politica di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali locali.

L'occasione ha inoltre consentito di inserire il tema del convegno all'interno della nuova legge per la montagna n. 97/94, che si propone, tra l'altro, la promozione di un modello di sviluppo globale ed integrato, ove le diverse componenti imprenditoriali, agricola, artigianale, turistica, ect. debbono concorrere armonicamente allo sviluppo della montagna e del



Sopra, da sinistra: il giornalista Marinangeli, moderatore del Convegno; il Sindaco di Nocera Umbra, Ruggiti; l'Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione Umbria, Antonini, il Presidente della Comunità montana Monte Subasio, Armillei; il dirigente dell'Associazione Terranostra dell'Umbria, Epifani.

Sotto, al centro, il Presidente della Comunità montana di San Severino Marche, Grelloni

Paese attraverso la sollecitazione di tutte le risorse endogene, superando il modello assistenziale prevalente nel passato periodo.

L'Assessore Antonini, in proposito, ha anche annunciato essere pronta la legge di revisione delle Comunità montane ai sensi della l. 142/90 e che è in fase avanzata di predisposizione la legge regionale di recepimento della legge n. 97/94.

Contiamo di pubblicare prossimamente un più ampio resoconto dei lavori del convegno.

A conclusione della giornata, è seguita una degustazione dei prodotti tipici della gastronomia, offerta dalle Comunità montane delle Marche presenti alla rassegna.

Ma.Be.



PICCOLE E MEDIE IMPRESE: UNA "RISOLUZIONE" DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UNIONE EUROPEA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 93/379/CE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ad un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità,

vista la risoluzione del Consiglio, del 22 novembre 1993, sul rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, nonché sullo sviluppo dell'occupazione nella Comunità,

visto il piano d'azione approvato dal Consiglio europeo di Bruxelles dell'11 e 12 dicembre 1993 in base al Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione,

vista la comunicazione della Commissione relativa ad un programma integrato a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato,

ritenendo che, in seguito alle conclusioni del 22 giugno 1994 relative al programma integrato comunitario a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato, occorra proseguire e ultimare l'esame del programma al fine di trarne le debite conclusioni operative entro la fine del 1994;

avendo presenti le conclusioni del Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994;

sottolineando la necessità, nell'interesse delle PMI, di continuare ad assicurare il rispetto delle norme in materia di concorrenza e il controllo degli aiuti pubblici;

Pubbllichiamo il testo della "Risoluzione" adottata dal Consiglio dei Ministri dell'U.E. il 10 ottobre scorso sul libero sviluppo del dinamismo e della capacità innovativa delle piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese e l'artigianato, nell'ambito di una economia concorrenziale.

prendendo in considerazione i risultati della Conferenza europea dell'artigianato di Berlino del 26 e 27 settembre 1994;

riconoscendo:

- che lo sviluppo delle PMI riveste grande importanza per la competitività dell'economia europea, per lo sviluppo regionale e per la coesione economica nell'Unione europea,
- che le PMI, incluse le varie attività nell'ambito dei servizi, apportano un importante contributo alla crescita e alla creazione dei posti di lavoro,
- che la forza delle PMI risiede in particolare nella loro flessibilità e nella loro capacità di adattarsi alle modifiche nel contesto in cui operano,
- che tale capacità di adattamento e tale flessibilità sono però ostacolate da gravami sia interni (segnatamente di carattere finanziario e in materia di gestione) che esterni (segnatamente di carattere giuridico e amministrativo),
- che un quadro giuridico semplice, logico e coerente rappresenta un vantaggio indispensabile per le PMI;

ritenendo che iniziative di sviluppo locale offrano considerevoli po-

tenzialità per il rafforzamento del tessuto economico e sociale dell'Unione europea e per la creazione di posti di lavoro;

consapevole che le azioni intese alla creazione di un contesto legislativo e amministrativo favorevole allo sviluppo delle imprese e di un dispositivo di misure di sostegno efficace e visibile competono essenzialmente agli Stati membri, in virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 3B del trattato che istituisce la Comunità europea,

I

SOTTOLINEA che la politica comunitaria per le imprese, quale menzionata nel programma pluriennale, è intesa in via prioritaria al miglioramento del contesto legislativo e amministrativo delle imprese, all'approfondimento e al miglioramento dell'attività di informazione della Comunità a favore delle imprese, a promuovere la cooperazione e il partenariato fra le PMI e la promozione e il coordinamento degli strumenti comunitari;

È **CONVINTO**, pertanto, che occorra realizzare una politica della Comunità a favore delle PMI e accrescere l'efficacia mediante un partenariato nuovo e più ampio tra gli Stati membri e la Comunità e mediante la consultazione attiva e costante degli organismi interessati allo sviluppo delle PMI e dell'artigianato, nonché delle associazioni e organizzazioni professionali che rappresentano le PMI a livello europeo;

SOTTOLINEA la necessità di assicurare la coerenza tra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie.

II

RAMMENTA che, a causa delle particolarità istituzionali, legislative o

contrattuali di ciascuno Stato membro, l'azione della Comunità deve concentrarsi sulla definizione di obiettivi, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi più adatti alle rispettive situazioni, all'interno di un quadro generale stabilito in comune;

RITIENE necessario rafforzare le azioni a favore delle PMI, intese a migliorare e a semplificare il contesto legislativo e amministrativo e sostiene pertanto una consultazione tra Stati membri basata su uno scambio di esperienze permanente con l'assistenza della Commissione e nell'ambito di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri;

SI COMPIACE particolarmente che la Commissione prosegua nel contempo gli sforzi volti a semplificare la legislazione comunitaria vigente e intenda costituire un gruppo di esperti indipendenti incaricato di riesaminare le ripercussioni della legislazione comunitaria e nazionale esistente sull'occupazione e sulla competitività al fine di ridurre gli oneri legali e amministrativi gravanti sulle imprese;

RITIENE altresì necessario estendere la cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità a uno scambio di esperienze e di migliori pratiche in materia di misure di sostegno alle PMI, incluse le microimprese, e all'artigianato, nell'ambito di un'economia concorrenziale, nonché ad un'azione di concertazione in materia di stimolo della domanda di servizi offerti alle imprese;

CONSIDERA che occorre concentrarsi sui tre momenti chiave della vita dell'impresa, vale a dire la creazione, la crescita e la trasmissione;

CONSIDERA che le azioni dovrebbero tenere conto in particolare delle difficoltà dell'artigianato e delle microimprese, contribuendo questi ultimi in modo importante alla creazione di posti di lavoro.

III

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE a considerare attentamente, consultandosi reciprocamente, in quale misura le disposizioni legislative degli Stati membri e della Comunità possano comportare oneri per le PMI:

— ponendo in rilievo le disposizioni in vigore che ostacolano la creazione, la crescita e la trasmissione

ne delle imprese,

- analizzando la problematica degli eccessivi oneri supplementari derivanti da una diversa impostazione degli orientamenti giuridici degli Stati membri e della Comunità,
- procedendo ad un inventario dei diversi oneri che gravano in particolare sulle PMI che svolgono attività transfrontaliere,
- valutando le possibilità di cooperazione delle PMI (ad esempio la cooperazione in reti per l'acquisto e la vendita in comune) nel quadro del diritto comunitario in materia di concorrenza,
- esaminando la possibilità di istituire dei punti di contatto nazionali che aiutino le imprese, in particolare le PMI, a fronteggiare eventuali ostacoli agli scambi intracomunitari;

INVITA a tale scopo la Commissione a prendere le misure necessarie per istituire un comitato per il miglioramento e la semplificazione del contesto in cui operano le imprese, in

particolare le PMI, composto da esperti rappresentanti di ciascuno Stato membro e incaricato di procedere a consultazioni sulle norme giuridiche e amministrative che ostacolano la creazione, la crescita e la trasmissione delle imprese (ad esempio, per quanto attiene alle PMI, nei seguenti settori: strumenti finanziari, mercati dei capitali, responsabilità accresciuta delle imprese, internazionalizzazione delle attività, obbligo di informazione a fini statistici). Oltre ai rappresentanti delle autorità pubbliche competenti, possono essere ammesse le associazioni e organizzazioni professionali che rappresentano segnatamente le PMI a livello europeo;

INVITA la Commissione a procedere, mediante una serie di forum, ad un intenso scambio di esperienze tra gli Stati membri su obiettivi, struttura e efficacia delle misure nazionali a tutti i livelli e in particolare nel campo della creazione, crescita e trasmissione delle imprese ivi inclusi i mezzi per favorire la concertazione sulle misure intese a stimolare la domanda di servizi offerti alle imprese. ■

TRANSITO STRADALE ALPINO: LA POSIZIONE DELLA SVIZZERA

Il governo svizzero ha trasmesso il 12 settembre scorso alla Commissione Europea il suo documento che descrive la strategia riguardante l'applicazione concreta del referendum del 20 febbraio scorso (con cui, ricordiamo, la popolazione svizzera si è pronunciata a favore del divieto, dal 2004, del transito stradale alpino). Il governo spiega come intenda riuscire a trasferire alla ferrovia l'insieme del traffico stradale in modo non discriminatorio e con metodi compatibili con l'economia di mercato. È noto che l'UE ha fatto dell'applicazione non discriminatoria di questo referendum una condizione per negoziare per accordi bilaterali con la Svizzera in materia di trasporti stradali e aerei.

Va anche ricordato che a fine luglio i rappresentanti del WWF hanno sottoposto alla Commissione europea alcune prese di posizione sulla futura gestione del traffico di transito attraverso le Alpi svizzere. Il WWF auspica in particolare la chiusura definitiva del tunnel stradale del San Gottardo non appena terminata la costruzione della nuova linea ferroviaria attraverso il massiccio del Gottardo.

Studi effettuati per conto del WWF, infatti, hanno dimostrato che l'insieme del traffico sull'Asse Nord-Sud attraverso le Alpi svizzere potrebbe essere assorbito interamente dalla rotaia con vantaggi ecologici considerevoli (diminuzione del consumo di energia, di anidride carbonica, ecc.).

In realtà va ricordato che in base all'accordo di transito concluso nel 1992 tra la Comunità Europea e Svizzera le autorità elvetiche si erano impegnate a costruire le nuove linee ferroviarie attraverso il Gottardo ed il Lötschberg ed i lavori attualmente in corso termineranno tra una decina d'anni. Ora con il referendum gli svizzeri si sono comunque pronunciati per il divieto totale del traffico di transito per via stradale attraverso le Alpi a partire dal 2004, il che rischia di complicare seriamente lo sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea non solo sul piano dei trasporti.

Giancarlo Stoppa

L'UFFICIO TECNICO-URBANISTICO DELLE COMUNITA' MONTANE

Indicazioni a cura del Coordinamento dei dirigenti tecnici delle Comunità montane dell'Emilia-Romagna

Con l'entrata in vigore della Legge 31.1.1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", le Comunità Montane assumono un ruolo determinante nella salvaguardia e valorizzazione della montagna italiana.

In attuazione della Legge 8.6.1990 n. 142, le Comunità Montane vengono individuate come enti preposti a promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali a prevalente natura tecnica e come enti di programmazione e pianificazione sovracomunale, anche in prospettiva di unioni comunali.

Ciò richiede che le Comunità Montane si dotino di una struttura tecnico-amministrativa adeguata e che tale struttura venga prevista già in sede di predisposizione degli statuti.

In conformità al D.P.R. 347 del 25.6.1983, che individua le Comunità Montane come enti di tipo 2 e prevede per tali enti due figure apicali, il Segretario e il Direttore dell'Ufficio tecnico-urbanistico, si ritiene fondamentale la previsione di entrambe le figure.

A tali figure, dotate di pari grado e dignità, devono inoltre essere attribuiti e riconosciuti i compiti propri della dirigenza, come definiti dal Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29, il quale, all'art. 3, comma 2, ne definisce i compiti generali e al Capo II, in particolare agli artt. 17 e 20, ne definisce funzioni e responsabilità.

Il Direttore dell'Ufficio tecnico, pertanto, al pari del Segretario, risponde direttamente agli organi amministrativi dell'Ente ed ha il compito di organizzare e dirigere tutte le competenze tecniche che fanno capo all'ente stesso.

Tale compito può esplicarsi al meglio se effettivamente il dirigente tecnico è messo in grado di operare ponendo intervenire sulle risorse umane e finanziarie dell'ente nell'ambito dei poteri che gli competono.

Comunità Montane dotate di un ufficio tecnico-urbanistico con figure professionali adeguate e ben organizzate potranno svolgere un ruolo davvero incisivo per lo sviluppo dei territori montani e produrre parecchio in termini di progettualità.

A livello regionale occorre però uniformare le funzioni e le responsabilità sul piano tecnico, prevedendo per tutte le Comunità Montane lo stesso livello apicale e definendo con maggior chiarezza e precisione i mansionari.

Non sembra invece che in tale senso si siano mosse molte Regioni tra cui anche l'Emilia Romagna che, nella legge regionale e in particolare nella proposta di statuto, ha voluto attribuire solo ai Segretari delle Comunità Montane, di fatto primi dirigenti come i direttori dell'ufficio tecnico-urbanistico, le funzioni proprie dei dirigenti, tra l'altro esaltandone il ruolo in modo improprio ed eccessivo sino a farli assurgere a dirigenti generali dell'ente, e non ha invece assolutamente riconosciuto e valorizzato la figura dei direttori dell'ufficio tecnico-urbanistico che pure in molte Comunità è presente e che dovrebbe essere previsto in quelle in cui manca, perché comunque tale ruolo non può essere svolto dal segretario.

Tra l'altro la figura del dirigente tecnico, come succede per i direttori apicali degli altri enti, dovrebbe as-

olvere un ruolo di stretta collaborazione con l'Amministrazione, pari a quello del segretario, svolgere le funzioni dell'ingegnere capo dell'ente e quindi dovrebbe partecipare di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio, con funzioni vicarie del segretario.

Il previsto riordino delle autonomie locali, la legge 97/94 e i recenti regolamenti dell'U.E., aprono prospettive molto interessanti per lo sviluppo della montagna; le leggi regionali di riordino delle Comunità montane vanno quindi adeguate alle nuove funzioni e già da ora i principi essenziali del rinnovamento e quelli sulla riorganizzazione efficiente del pubblico impiego vanno previsti negli statuti in fase di elaborazione e nei relativi regolamenti, anche stabilendo un raccordo paritetico e non subordinato tra le figure dirigenziali della Comunità Montana.

Si confida che le osservazioni, i suggerimenti e le richieste di vedere riconosciuto un ruolo di fatto svolto dai dirigenti tecnici ma non sempre nelle condizioni migliori, nel rispetto dell'autonomia e delle responsabilità conseguenti, tra le quali vi sono anche quelle penali da non sottovalutare, siano fatte proprie dall'UNCCEM e trasmesse agli amministratori delle Comunità Montane perché le tengano nella dovuta considerazione. ■

AMMINISTRATORI MONTANI:

Appuntamento a Perugia il 15 e 17 dicembre 1994 per la

5ª ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'UNCCEM

Partecipate numerosi. La montagna "deve" far sentire la sua voce

**Luigi Dematteis
ALPINIA 2**

**Priuli & Verlucca editori, Ivrea (To)
pag. 192, 382 illustrazioni,
formato 21 x 24, Lire 58.000**

Un'analisi a tutto campo del prezioso ecosistema che giace nel cuore dell'Europa. Per salvaguardare l'essenza. Per difendere i delicati equilibri.

Priuli & Verlucca, editori, presentano ALPINIA 2, il nuovo volume della collana « *Il Tempo delle Alpi* ».

Il volume è il seguito ideale di « *Alpinia* », una delle più estese ricerche dedicate all'ambiente alpino e alla sua gente, già apparsa per i tipi di Priuli & Verlucca.

Mentre « *Alpinia* » si proponeva di testimoniare la vita dell'Alpe com'era un tempo, il nuovo volume di Luigi Dematteis prende atto del mutamento generazionale intercorso e delinea un rinnovato patto di alleanza tra l'ambiente alpino e l'uomo del 2000.

Un patto che deve fondersi innanzi tutto sulla conoscenza reciproca dei contraenti. Di qui l'esigenza di ripercorrere le fasi di dinamica ambientale, di ricostruire le tappe dell'antropizzazione alpina, di individuare gli eventi storici e i fondamenti culturali che l'hanno segnata.

Di qui l'esigenza di analizzare a tutto campo il prezioso ecosistema che giace nel cuore del continente europeo. Perché i cittadini del 2000 sappiano difenderne i delicati equilibri, raggiunti e consolidati nel corso di un tempo geologico e storico.

A partire dalla sua costituzione, avvenuta nel 1971, la società Priuli & Verlucca edita volumi di grande prestigio, collocati nell'ambito di alcuni precisi filoni editoriali. La montagna, intesa come civiltà e tradizione dell'alpe. Musei e collezioni, per riproporre in immagini fascinosose i reperti dell'attività dell'uomo. Il folclore e la

ALPINIA 2



P. PRIULI & VERLUCCA EDITORI

cultura popolare. Le ricerche iconografiche e fotografiche, con particolare riferimento alla rivoluzionaria tecnica orbicolare. L'arte. I facsimili di codici miniati. Caratteristiche tipiche della produzione sono, da sempre, la ricchezza della documentazione visiva, l'altissima qualità nella riproduzione delle immagini, la veste editoriale prestigiosa. Attestano la validità della produzione gli innumerevoli riconoscimenti conseguiti nel corso degli anni: tra gli altri, il Premio ITAS di letteratura alpina, il Premio Gambrinus, il Premio Rotary International, il Grand Prix des Pays du Mont-Blanc.

**ERSAL
I SUOLI DELLA PIANURA
BRESCIANA CENTRALE**

pagg. 236, Milano 1993

(*Rosa Maria Cabrini*) - L'ERSAL, (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Regione Lombardia), in collaborazione con l'amministrazione provinciale di Brescia, ha avviato nel 1986, la realizzazione della Carta Pedologica del territorio provinciale, con l'esecuzione del rilevamento dei suoli della "bassa pianura bresciana tra i fiumi Mella e Chiese" (monografia SSR 1) proseguendo nel 1989 con il rilevamento della "pianura bresciana orientale" (monografia SSR 5). I risultati di questo studio relativo ai suoli, vanno quindi letti in modo complementare ai due precedenti, inserendosi nel più vasto progetto della Carta Pedologica della Regione Lombardia. L'area oggetto di questa indagine si estende su di una superficie di 13.890 ettari, comprende 13 comuni della provincia di Brescia ai confini con la provincia di Cremona.

La Carta Pedologica che mostra l'estensione e la distribuzione dei principali tipi di suoli rilevati, si pone come documento conoscitivo di partenza, indispensabile per l'approfondimento dei rapporti che intercorrono tra l'ambiente e i processi di formazione del suolo stesso, offrendo vantaggi innegabili nell'affrontare tematiche di tipo urbanistico, agronomico, di protezione dall'inquinamento, fino alla pianificazione ecologica del territorio.

Questa indagine è rivolta ad un vasto spettro di utenti, dal settore agricolo in senso stretto (tecnici ed operatori), a quello più ampio che si oc-

cupa della programmazione, dell'uso delle risorse, della pianificazione ambientale ed urbanistica e di igiene pubblica. In quest'ultimo ambito va evidenziato che grazie a questo rilevamento l'intero territorio dell'U.S.S.L. 43 (Leno) è dotato di cartografia dei suoli, condizione che ha permesso di sensibilizzare gli amministratori verso una razionale gestione dei liquami zootecnici basata su un corretto approccio di tipo pedologico, in un'area di notevole interesse agro-zootecnico.

Per questo, oltre alla carta pedologica, sono stati redatti strumenti applicativi derivati, alla scala 1:50.000, riguardanti specifici problemi di classificazione e governo del territorio, quali la capacità d'uso dei suoli ai fini agro-silvo-pastorali, un primo inquadramento dell'attitudine pedologica all'utilizzo agronomico dei liquami e alla coltura della barbabietola da zucchero ed infine una carta delle "rilevanze ambientali" che mette in evidenza le forme di degrado presenti o possibili, la valenza paesaggistica del territorio, il tipo e il grado di antropizzazione presente.

I volumi si possono ritirare gratuitamente presso l'ERSAL, Ufficio del Suolo, Palazzo Canova, Milano 2, 20090 Segrate, Milano (tel. 02/26410141). In funzione del rapporto di convenzione tra l'ERSAL e la Provincia di Brescia i volumi sono disponibili anche presso la sede della provincia:

Amministrazione Provinciale di Brescia - Settore Agricoltura e Attività Produttive
Via Milano, 13 - 25100 Brescia
(tel. 030/37491)



1993

